

Regione Lazio

Del.C.R. 29 luglio 1998, n. 450

Legge regionale 17/95, articolo 10
Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale

(B.U. della Regione Lazio, n. 23 del 20 agosto 1998, Supplemento Ordinario n. 4)

vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

vista la [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

visto in particolare l'[articolo 10](#) della citata [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) che detta norme sulle modalità di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria;

vista la [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) concernente: «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio»;

visto in particolare l'[articolo 10](#), della citata [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) che disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale;

vista la [Deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 1996, n. 754](#) con la quale in attuazione del citato [articolo 10](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#), sono stati forniti gli "Indirizzi regionali" per la elaborazione dei Piani faunistico-venatori provinciali;

preso atto che le Province del Lazio hanno predisposto ed approvato i relativi Piani faunistico-venatori provinciali;

visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale (Allegato 1) facente parte integrante della presente deliberazione che realizza il coordinamento dei Piani faunistico-venatori provinciali in ossequio a quanto disposto dall'[articolo 10, comma 3](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) che si compone di 5 parti e di una appendice cartografica;

considerato che con L.R. 4 agosto 1997, n. 26, la Regione ha disciplinato le modalità di accesso agli A.T.C., definendo contestualmente i criteri di priorità di ammissibilità in caso di superamento dell'indice venatorio regionale stabilito;

considerato che l'andamento dei flussi venatori nella passata stagione non hanno determinato particolari impedimenti al regolare svolgimento dell'esercizio venatorio;

ritenuto opportuno confermare nelle linee essenziali la regolamentazione di accesso, agli A.T.C. come approvata con legge regionale 4 agosto 1997, n. 26 che, pertanto, viene ripresa nell'allegato I, parte V, quale parte integrante del Piano Faunistico Venatorio Regionale;

sentito, ai sensi dell'[articolo 25, comma 4](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale che, nella seduta del 25 giugno 1998, ha espresso sulla proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale il

prescritto parere, come da resoconto allegato;

esaminato il Piano Faunistico Venatorio Regionale ([allegato 1](#)), proposto dalla Giunta regionale sulla base dei Piani faunistico-venatori provinciali in conformità con quanto stabilito dall'[articolo 10, comma 3](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#);

ritenuto, ai sensi dell'[art. 10, comma 5](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) di dover approvare il Piano Faunistico Venatorio Regionale ([allegato 1](#)) facente parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l'avvio della caccia programmata nel territorio della Regione Lazio;

con l'astensione dell'Assessore Hermanin;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'[articolo 10, comma 5](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) il Piano Faunistico Venatorio Regionale ([allegato 1](#)) nel testo che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

La presente deliberazione è approvata a maggioranza.

ALLEGATO 1

Regione Lazio

Piano Faunistico Venatorio Regionale

Assessorato sviluppo del sistema agricolo
e del mondo rurale

*Settore 66
Servizio Tecnico Faunistico Venatorio Regionale*

PARTE I GENERALITÀ

Introduzione

La [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#), concernente «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio», che recepisce la [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), si propone di raggiungere le finalità dichiarate, attraverso:

- a) la tutela degli habitat naturali;
- b) la programmazione dell'uso del territorio con riferimento alle esigenze ecologiche della fauna selvatica;

c) la disciplina dell'attività venatoria secondo i principi della commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici.

Le norme nazionali e regionali stabiliscono che le predette finalità sono perseguite attraverso la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, realizzata mediante il Piano Faunistico Venatorio Regionale che coordina i Piani faunistico-venatori provinciali.

Con tali strumenti il territorio agro-silvo-pastorale della Regione viene destinato, secondo quote determinate dalla legge nei limiti minimi e/o massimi su base provinciale, tra tre fondamentali categorie di utilizzazione:

- protezione faunistica,
- gestione programmata della caccia,
- gestione privata della caccia.

La [legge regionale 17/95](#), ha stabilito, altresì, le modalità ed i tempi del processo pianificatorio.

Le fasi riguardano:

- l'emanazione degli indirizzi regionali per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali: l'adempimento è stato assolto con [Del.G.R. 13 febbraio 1996, n. 754](#) pubblicata su B.U. n. 15/96;
- la presentazione, da parte delle Province, dei Piani faunistico-venatori provinciali;
- l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano Faunistico Venatorio regionale.

L'intero processo avrebbe dovuto concludersi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 17/95](#) e, pertanto, entro il 31 maggio 1996.

Rispetto alle previsioni di legge, la programmazione pianificatoria, rivelatasi, per motivi diversi e ad ogni livello, più problematica di quanto il legislatore avesse supposto, ha comportato tempi molto più lunghi ed ha subito, su sollecitazioni delle stesse componenti istituzionali e sociali interessate varianti transitorie, in mancanza di quattro piani provinciali su cinque, realizzate attraverso Piani regionali provvisori annuali approvati, rispettivamente con [legge regionale 33/96](#) per la stagione venatoria 1996/97 e con legge regionale 26/97 per la stagione venatoria 1997/98.

Con l'acquisizione di tutti i Piani faunistico-venatori provinciali, dei quali gli ultimi due pervenuti nel gennaio 1998, e sulla base delle indicazioni metodologiche operative emerse nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio del 20 gennaio 1998, si è avviata la fase redazionale del Piano regionale definitivo, nel quale doverosamente sono state innestate le modifiche di destinazione territoriale apportate con la legge regionale 29/97, relativa alle aree protette nella Regione Lazio.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale definitivo è stato costruito, ai fini del coordinamento previsto dalla legge, in modo concertato tra Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ed Assessorato Sviluppo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, con il supporto scientifico del Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

Il Piano si sviluppa secondo un'articolazione che in successione espone:

1. caratteristiche ed indicatori fondamentali del sistema faunistico e venatorio del Lazio;
2. obiettivi;
3. analisi dei Piani faunistico-venatori provinciali;
4. assetto faunistico-venatorio programmato;
5. regolamentazioni attuative.

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento al quale si rapporta il Piano Faunistico Venatorio Regionale, è costituito da:

1. direttive comunitarie;
2. convenzioni internazionali;
3. norme nazionali;
4. norme della Regione Lazio, delle quali si citano, di seguito, le principali.

1. Direttive comunitarie

L'atto fondamentale è la [direttiva 79/409](#) così come modificata dalle [direttive 85/411/CEE, 86/122/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CEE](#) e il regolamento (CEE) n. 338/97 che si prefigge la tutela di tutte le specie di uccelli viventi nel territorio comunitario e la disciplina del loro sfruttamento attraverso:

- l'istituzione di zone di protezione
- la salvaguardia degli habitat
- il ripristino dei biotopi distrutti
- la previsione di misure speciali di protezione.

2. Convenzioni internazionali

La Convenzione di Parigi

La convenzione indica i periodi durante i quali è maggiormente necessario provvedere alla protezione degli uccelli e proibisce l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di uccelli vivi, oppure uccisi o catturati contravvenendo alle disposizioni della Convenzione, vieta la distribuzione o la sottrazione di nidi, uova e nidiacei.

Prevede, ancora, che ciascuna parte contraente predisponga l'elenco degli uccelli cacciabili o catturabili e di quelli allevabili. Detta, infine, i principi per la tutela degli inquinamenti, per la creazione di zone favorevoli alla nidificazione e alla sosta degli uccelli.

Alla [Convenzione di Parigi](#), l'Italia ha aderito con la [legge 24 novembre 1978, n. 812](#).

La Convenzione di Ramsar

La [Convenzione di Ramsar](#), relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata il 2 febbraio 1971, è stata resa esecutiva in Italia con [D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448](#).

Detta Convenzione, riconoscendo la fondamentale importanza delle zone umide sia come regolatrici del regime delle acque, sia come ecosistemi che ospitano una flora e una fauna caratteristiche, dà innanzi tutto una definizione precisa di zone umide e di uccelli acquatici, detta le norme per la classificazione delle zone umide presenti nel territorio di ciascun Stato contraente da inserire nell'elenco delle zone umide d'importanza internazionale e per la predisposizione di programmi di tutela ed indirizzo di queste zone.

La Convenzione di Washington

La [Convenzione di Washington del 3 marzo 1973](#) inerente il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, è stata ratificata dall'Italia con [legge 19 dicembre 1975, n. 874](#).

Essa introduce il principio in base al quale la fauna selvatica e la flora spontanea, costituendo per la loro bellezza e varietà, un elemento insostituibile dei sistemi naturali, devono essere protette contro un eccessivo sfruttamento derivante dal commercio internazionale.

Quindi, dopo aver fornito gli elenchi di tutte le specie commerciabili minacciate di estinzione e di quelle che potrebbero esserlo in futuro, provvede a regolamentarne il commercio internazionale.

La Convenzione di Bonn

La [Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979](#), relativa alla Convenzione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, è stata ratificata in Italia con [legge 25 gennaio 1983, n. 2](#).

Essa definisce il principio fondamentale secondo il quale è dovere delle attuali generazioni preservare ed usare con prudenza le risorse della terra, in maniera tale da trasmetterle il più possibile integre alle generazioni future. Adottando la stessa strategia della [Convenzione di Washington](#), fornisce un elenco delle specie migratrici minacciate, ed in pericolo di estinzione in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione, di quelle che debbono formare oggetto di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.

La Convenzione di Berna

La [Convenzione di Berna del 19 settembre 1979](#), riguardante la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, è stata ratificata dal nostro Paese con [legge 5 agosto 1981, n. 503](#).

Essa detta le norme affinché ogni Paese contraente attui politiche nazionali finalizzate alla conservazione della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali, in maniera da soddisfare le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto, altresì, delle esigenze economiche e ricreative, nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate di estinzione a livello locale.

3. Norme nazionali

L'emanazione della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), dal titolo «Legge quadro sulle aree protette» e della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» segna un deciso passo in avanti nella regolamentazione della normativa riguardante la programmazione dell'uso del territorio e delle risorse.

La [legge 157/92](#) concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», dettando nuove norme per la protezione della fauna selvatica, ha sancito per l'attività venatoria il passaggio dal regime di caccia controllata a quello di caccia programmata.

I processi di gestione dell'attività venatoria prevedono la predisposizione, secondo "indirizzi regionali", di piani faunistico-venatori provinciali coordinati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

4. Norme della Regione Lazio

L.R. 2 maggio 1995, n. 17

La [L.R. 17/95](#) concernente «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatoria», come modificata ed integrata dalla [L.R. 28 ottobre 1995, n. 53](#), si propone di disciplinare la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle

risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi.

In particolare prevede che la Regione disciplini l'attività venatoria secondo i criteri di commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici.

Del.G.R. 13 febbraio 1996, n. 754

La [Del.G.R. 754/96](#) concernente «Indirizzi regionali per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali», definisce gli indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali con modalità strutturali omogenee che consentano l'organico coordinamento nel piano faunistico venatorio regionale. Vengono stabiliti gli indicatori e i parametri per garantire, con criteri di omogeneità e congruenza, l'aderenza dei piani alle disposizioni della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) e della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#), tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) e di quelle contenute nello studio elaborato dal Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università "La Sapienza" di Roma, su incarico della Regione Lazio.

Del.G.R. 19 marzo 1996, n. 2146

In attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) (Habitat) approva la lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea «Natura 2000».

L.R. 6 ottobre 1997, n. 29

La L.R. 29/97 detta norme in materia di aree naturali protette regionali. Essa disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero di quelle degradate.

Oltre a dettare norme di carattere generale per la istituzione e la gestione delle aree protette, la L.R. 29/97 dispone in merito al riordino delle aree naturali protette già esistenti ampliandone alcune ed inoltre ne istituisce di nuove.

La legge sancisce, altresì, (articolo 7) il principio del coordinamento del Piano Regionale Delle Aree Naturali Protette con il Piano Faunistico Venatorio Regionale «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dagli articoli 10, comma 7 e 11, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

Con la stessa legge, in anticipazione, è approvato uno stralcio di piano con individuazione di nuove aree da proteggere, nella misura in cui l'istituzione medesima non contrasti con l'[articolo 11, comma 1](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#).

PARTE II CARATTERISTICHE

Aspetti del territorio agro-silvo-pastorale della Regione Lazio

Metodologia di determinazione del territorio agro-silvo-pastorale della Regione Lazio e delle sue Province.

Le superfici territoriali considerate si riferiscono ai dati dell'ultimo Censimento Generale dell'Agricoltura, effettuato dall'ISTAT nel 1990, così come codificato dalla [Del.G.R. 13 febbraio 1996, n. 754](#) concernente «Indirizzi regionali per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali», pubblicata sul B.U.

n. 15 del 30 maggio 1996.

I dati concernenti la superficie territoriale di ciascuna Provincia laziale sono stati ottenuti dall'ISTAT tramite la somma delle superfici dichiarate dai Comuni nell'ambito del censimento.

Applicando le indicazioni della [legge 157/92](#), ai fini della pianificazione venatoria è stata considerata soltanto la superficie agro-silvo-pastorale secondo la definizione fornita dall'ISTAT: superficie di pertinenza di aziende agro-silvo-pastorali in attività e superficie agraria e forestale non costituente aziende (terreni abbandonati, orti familiari, parchi, allevamenti a carattere familiare, etc).

La superficie considerata non agro-silvo-pastorale e definita come improduttiva dall'ISTAT è stata invece esclusa dal computo delle superfici di riferimento: acque, fabbricati, infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie, etc), terreni sterili per natura (rocce nude, ghiaietti, spiagge marine, arenili, etc) e terreni improduttivi da un punto di vista agrario (saline, cave, miniere, aeroporti, campi sportivi, etc).

Bisogna notare che la superficie dichiarata improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale non lo è necessariamente da un punto di vista faunistico, tuttavia considerando il preciso riferimento legislativo fornito dall'[articolo 10, comma 1, legge 157/92](#) si è optato per una applicazione letterale.

La somma dei tipi di superficie indicati dai comuni del Lazio è diversa dalla somma delle superfici di ciascun comune (ISTAT 1990): di conseguenza esiste uno scarto di territorio di tipo ignoto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI DELLA REGIONE LAZIO (ISTAT 1990)	
Descrizione	Superfici in ettari
1. Superficie regionale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento	1.167.941,94
2. Superficie regionale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito	74.119,92
3. Superficie agro-silvo-pastorali regionale non costituente aziende	202.150,79
4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale	262.633,46
Totale delle superfici censite	1.706.846,11
Effettiva superficie della Regione Lazio	1.724.678,00
Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta	17.831,90
Superficie agro-silvo-pastorale regionale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1+2+3)	1.444.212,70

Caratteristiche dell'uso agro-pastorale del territorio del Lazio

La superficie agricola è suddivisa in un numero relativamente elevato di aziende (238.269 - ISTAT 1990) delle quali l'86,5% con superficie totale inferiore a 5 ettari.

Tale frammentazione può avere effetti positivi sulla fauna selvatica in quanto comporta una certa diversità ambientale; d'altro canto l'estrema frammentazione della proprietà rende difficoltoso un discorso di miglioramento ambientale delle aree agricole.

Nelle aree marginali da un punto di vista agricolo, che corrispondono alla distribuzione dei suoli a bassa o media fertilità, si sono mantenute generalmente delle pratiche colturali particolarmente adatte al mantenimento di buoni popolamenti faunistici.

La relativa diversificazione del paesaggio rurale dovuta all'elevato numero di aziende è stata spesso perduta nei comprensori di pianura e talvolta anche in quelli collinari, specialmente nelle zone più favorevoli all'intensificazione delle produzioni agricole, e ha comportato, tramite la omogeneizzazione colturale l'eliminazione degli elementi di diversificazione del paesaggio e l'aumento

delle dimensioni degli appezzamenti coltivati. In particolare gli effetti sul paesaggio agricolo sono stati (I.N.F.S. 1991):

- l'eliminazione di siepi, scarpate, zone umide, terreni incolti e boschetti;
- la riduzione dello sviluppo lineare dei margini tra i diversi appezzamenti coltivati;
- la riduzione delle possibilità di rifugio e riproduzione all'interno degli appezzamenti a causa dell'intensa meccanizzazione agricola;
- la riduzione della quantità e della varietà del cibo disponibile.

L'allevamento del bestiame è caratterizzato dalla presenza di bovini, suini, ovini e caprini. Tendenza espansiva manifesta nelle aree interne a vocazione turistica l'allevamento equino (cavalli da sella).

In relazione all'ampia diffusione di diritti di pascolo su terreni gravati da usi civici permangono nel Lazio estese presenze di allevamenti bradi.

Effetti diffusi sul territorio sono dovuti anche alla presenza di ovini e di caprini, che nel Lazio è elevata se confrontata con altre Regioni italiane. Il tipo di pascolamento effettuato da questi ultimi può comportare, quando il numero di capi è elevato, una riduzione della disponibilità di "cover" per la selvaggina. Il pascolamento di bovini ed equini è senz'altro più utile al mantenimento di condizioni adatte alla selvaggina; i bovini allo stato brado sono concentrati soprattutto nei comprensorio tolfetano-cerite, mentre la presenza di equini allo stato semi-brado è prevalente nei comprensori montani.

In linea di principio si può affermare che la riduzione della gestione brada o semi-brada del bestiame ha comportato sul piano faunistico effetti negativi, in quanto le risorse alimentari necessarie al mantenimento del bestiame vengono attualmente per lo più dalla coltivazione intensiva a foraggio dei terreni agricoli; ciò ha comportato una forte riduzione dei territori di pascolo nei comprensori collinari e di pianura della Regione.

Statisticamente, la Regione è interessata da 381.914 ha di aree boschive con un indice di boscosità del 22,2%. La superficie boscata statistica è relativamente sottostimata. Essa è comunque in espansione graduale seppure lenta sia per effetto del reinsediamento naturale di vegetazione forestale sui terreni ex agricoli marginali, sia per effetto dei programmi di intervento attivati negli ultimi decenni. La distruzione ad opera degli incendi è nella media nazionale. In genere le distruzioni che si verificano durante gli incendi sono reversibili e comportano danni generalmente contenuti per la selvaggina, ad eccezione degli incendi di notevole estensione, ma soprattutto ripetuti continuativamente negli anni che si possono verificare nei comprensori collinari e montani preappenninici.

La tutela della vegetazione forestale ripariale compresa nella fascia di Demanio pubblico dei corsi d'acqua della Regione è un problema particolarmente critico, considerando la qualità faunistica dei popolamenti animali che abitano in tali aree umide.

Lo stato di conservazione della vegetazione forestale è in lento ma graduale miglioramento attraverso la modifica delle pratiche colturali e dei tipi di rimboschimento che in passato con lo sfruttamento ed il coniferamento diffuso hanno concorso generalmente ad impoverire le risorse dei boschi. Il processo è oggi comunque corretto.

Una delle principali conseguenze delle azioni negative sulla fauna, è l'impoverimento in termini di specie con forte rarefazione delle specie arboree minori: l'aumento della diversità dei soprassuoli forestali rimboschiti, impoveriti fino alle condizioni monospecifiche, rimane un obiettivo prioritario della gestione forestale regionale, in quanto il miglioramento in tal senso è un presupposto essenziale per il recupero e l'incremento di molte specie di fauna selvatica.

Più preoccupante, sotto il profilo faunistico, sono in grado di antropizzazione, l'aumento dell'infrastrutturazione e l'edificazione diffusa.

L'aumento della superficie regionale interessata da fabbricati (124.964,95 ha

nel 1990) ed infrastrutture di urbanizzazione (49.436,28 ha nel 1990) introduce l'esigenza di una gestione naturalistica degli spazi verdi inclusi in queste porzioni di territorio, che comunque non dovrebbe essere inteso come territorio perduto. I margini delle opere viarie vengono normalmente utilizzati per la nidificazione, il rifugio e l'alimentazione di diverse specie animali così come le aree urbane e le aree incolte comprese negli impianti industriali: la condizione perché questo accada è sempre il mantenimento di un soprassuolo adatto alla fauna. In tal senso quindi è auspicabile l'uso dei soli mezzi meccanici per la pulitura di tali aree verdi limitando o azzerando quando possibile l'uso di pesticidi, nonché l'impianto di specie vegetali autoctone. Nella situazione laziale particolare importanza riveste l'attenzione maggiore che nella gestione del territorio può essere data alla conservazione, ripristino o creazione di adeguati corridoi faunistici, attraverso l'idonea connessione vegetazionale delle diverse aree, compresa la connessione tra quelle protette ed area venatorie.

Le risorse e la gestione faunistica

Le risorse faunistiche

Le specie autoctone della Regione costituiscono parte fondante del patrimonio faunistico. Le specie esotiche acclimatate (a meno che non siano a priorità di conservazione) presentano un rilievo secondario.

Le specie a priorità di conservazione costituiscono la componente di base del patrimonio faunistico della Regione. Le specie particolarmente protette sono specie a priorità di conservazione e con condizioni generali sfavorevoli e per le quali è necessario uno stretto regime di tutela.

Le specie migratorie, grazie alla particolare posizione geografica della Regione, hanno un rilievo di carattere internazionale. La fauna regionale comprende stagionalmente contingenti svernanti e/o migratori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei.

La corretta gestione delle aree di presenza di specie particolarmente protette e delle aree di sosta dell'avifauna migratrice (isole, zone umide, valli fluviali, valichi montani) è indispensabile per la tutela delle risorse faunistiche regionali.

Sono particolarmente prioritarie dal punto di vista della conservazione le specie riportate nella lista seguente (alcune delle specie in elenco possono non essere attualmente presenti nella Regione o essere presenti solo accidentalmente)

Martora (*Martes martes*)

Gatto selvatico (*Felis silvestris*)

Camoscio (*Rupicapra pyrenaica*)

Orso (*Ursus arctos*)

Lontra (*Lutra lutra*)

Lupo (*Canis lupus*)

Lince (*Lynx lynx*)

Puzzola (*Mustela putorius*)

Pipistrello - Genere *Rhinolophus*

Pipistrello - Genere *Myotis*

Pipistrello - Genere *Pipistrellus*

Pipistrello - Genere *Nyctalus*

Serotino di Niisson (*Eptesicus niissoni*)

Serotino comune (*Vespertilio murinus*)

Barbastello (*Barbastella barbastellus*)

Orecchione (*Plecotus austriacus*)

Molosso di Cestoni (*Tadarida teniotis*)

Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*)

Cicogna - Genere *Ciconia*

Fistione turgo (*Netta rufina*)
Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*)
Capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
Aquila minore e Aquila del Bonelli - Genere *Hieraetus*
Re di Quaglia (*Crex crex*)
Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*)
Tarabuso (*Botaurus stellaris*)
Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*)
Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
Spatola (*Platalea leucorodia*)
Volpoca (*Tadorna tadorna*)
Piviere tortolino (*Charadrius morinellus*)
Grifone (*Gyps fulvus*)
Voltolino, Schiribilla - Genere *Porzana*
Beccaccia di mare (*Haematopus ostrategus*)
Pernice di mare (*Gareola pratincola*)
Pittima reale (*Limosa limosa*)
Mignattino (*Chlidonias niger*)
Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*)
Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*)
Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*)
Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*)
Airone rosso (*Ardea purpurea*)
Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)
Cigno reale (*Cygnus olor*)
Oche - Genere *Anser*
Nibbi - Genere *Milvus*
Biancone (*Circaetus gafficus*)
Albarella - Genere *Circus*
Aquila reale - Genere *Aquila*
Grillaio (*Falco naumanni*)
Lodolaio (*Falco subbuteo*)
Falco della regina (*Falco eleonora*)
Lanario (*Falco biarmicus*)
Occhione (*Burhinus oedicephalus*)
Pettegola (*Tringa totanus*)
Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*)
Gabbiano corso (*Larus audouinii*)
Sterna zampe nere (*Gelochelidon nilotica*)
Beccapesci (*Sterna sandvicensis*)
Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*)
Colombella (*Columba oenas*)
Gufo reale (*Bubo bubo*)
Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*)
Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)
Picchio rosso mezzano (*Picoides medius*)
Picchio dorso bianco (*Picoides leucotos*)
Calandra (*Melanocorypha calandra*)
Rondine rossiccia (*Hirundo daurica*)
Monachella (*Oenanthe hispanica*)
Pigia grossa (*Sylvia hortensis*)
Averla cenerina (*Lanius minor*)
Berta maggiore (*Procellaria diomedea*)
Berta minore (*Puffinus puffinus*)
Tarabusino (*Ixobrychus minutus*)
Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)

Falco pellegrino (*Falco peregrinus*)
Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
Fratino (*Charadrius alexandrinus*)
Gabbiano roseo (*Larus genei*)
Sterna comune, Rondine di mare (*Sterna hirundo*)
Barbagianni (*Tyto alba*)
Assiolo (*Otus scops*)
Martin pescatore (*Alcedo atthis*)
Codirossone (*Monticola saxatilis*)
Passero solitario (*Mofficola solitarius*)
Salciaiola (*Locustella luscinioides*)
Balìa dal collare (*Ficedula albicollis*)
Averla capirossa (*Lanius senator*)
Passera lagia (*Petronia petronia*)
Lucherino (*Carduelis spinus*)
Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*)
Ortolano (*Emberiza hortulana*)
Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*)
Gobbo ruginoso (*Oxyura leucocephala*)
Chiurlottello (*Numenius tenuirostris*)

L'attività venatoria è esercitata sia attraverso il prelievo di specie stanziate che migratrici. Queste ultime, da un punto di vista numerico, sono le specie cacciabili maggiormente interessate dal prelievo.

Riveste notevole importanza l'attività venatoria al cinghiale (*Sus scrofa*). Considerati i problemi di impatto della specie ed il suo trend positivo in tutta la Regione Lazio, sono da evitare sue ulteriori immissioni e da adottare normative possibilmente omogenee di sua gestione, su basi comprensoriali e secondo obiettivi di presenza compatibile. Le popolazioni di altre specie di ungulati presenti nel territorio regionale potranno essere oggetto di prelievo a seguito dell'effettuazione di accurati monitoraggi finalizzati a stabilire la consistenza delle rispettive popolazioni. È importante il recupero delle popolazioni di capriolo (*Capreolus capreolus*) e cervo (*Cervus elaphus*) in termini sia quantitativi che distributivi attraverso provvedimenti gestionali anche su larga scala ed interventi mirati di ripopolamento/reintroduzione. È altresì un obiettivo di gestione evitare interventi di introduzione di specie di ungulati non autoctone per la Regione, ed in particolare il muflone ed il daino (*Dama dama*).

Diversamente il prelievo a carico delle specie stanziali di piccola taglia ha risentito di un diffuso decremento delle popolazioni di starna (*Perdix perdix* - attualmente estinta come specie in grado di automantenersi in gran parte del territorio agro-silvo-pastorale), coturnice (*Alectoris graeca*). Per queste due specie sono necessari programmi di recupero da attuarsi attraverso riqualificazione ambientale, piani di reintroduzione e provvedimenti di gestione e tutela, su indicazioni di istituti e tecnici specializzati.

La specie storno (*Sturnus vulgaris*) presenta alcune problematiche sia per i dormitori urbani ed i problemi di igiene connessi, sia per l'attività trofica condotta nelle aree agricole.

La gestione faunistica

La gestione faunistica viene compiuta per ambiti estesi e congrui con le esigenze biologiche delle specie oggetto di gestione: A.T.C., Istituti per la caccia riservata, per la protezione e per ripopolamento e cattura, Parchi e Riserve Naturali cercano il coordinamento intorno ad obiettivi comuni. Elemento cardine della gestione faunistica del territorio agro-silvo-pastorale deve essere la conoscenza della consistenza e della produttività delle specie. I monitoraggi, i censimenti annuali e i piani di prelievo costituiscono per gli A.T.C. elementi conoscitivi ai fini del prelievo venatorio secondo quanto

previsto dall'[art. 29 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#).

Obiettivi di una corretta gestione faunistica delle specie cacciabili sono:

- la ricostituzione delle popolazioni di specie cacciabili autoctone scomparse o estremamente rarefatte;
- l'accurata programmazione annuale del prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili, tenuto conto degli incrementi utili annui e teorici dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;
- i piani di abbattimento delle specie in calendario venatorio sono finalizzati a mantenere stabile o incrementare le popolazioni oggetto di prelievo (o eventualmente ridurre la densità di specie che originano danni);

Gli obiettivi di una corretta gestione faunistica delle specie particolarmente protette si sostanziano attraverso le opportune iniziative che adotteranno gli Istituti di gestione del territorio previsti dalla legge.

Per le specie migratorie la gestione viene orientata verso una programmazione del prelievo conseguente ad un monitoraggio pluriennale dei contingenti migratori e/o svernanti effettuato dai comitati di gestione degli A.T.C.

Il controllo delle specie che originano danni accertati viene esercitato nei limiti di legge, sentito, l'I.N.F.S., attraverso forme di prelievo venatorio programmato.

Il fenomeno del randagismo canino interferisce in maniera non trascurabile con il popolamento faunistico regionale.

Negli A.T.C. e negli istituti dovranno essere condotte attività di controllo del fenomeno attraverso l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia.

I cacciatori nel Lazio

I cacciatori nel Lazio, con riferimento alla stagione venatoria 1996/97, sono n. 75.859 Tale consistenza viene registrata come termine di un trend negativo che persiste da qualche anno.

Tale trend, che negli ultimi anni interessava soprattutto il gruppo dei cacciatori romani ed in particolare quelli del Comune di Roma, nell'ultimo anno (dalla stagione 1995/96 a quella 1996/97 cui si riferiscono i dati) ha cominciato ad investire anche le Province non romane.

Come si vede nella seguente tabella, 40.000 cacciatori risiedono nella Provincia di Roma e di questi, circa la metà nel solo Comune di Roma in cui risiede quasi il 30% dei cacciatori di tutta la Regione.

Tale elemento caratterizza in modo peculiare il sistema venatorio del Lazio e pone in tutta evidenza l'obiettivo primario della pianificazione venatoria che è quello della ricerca di soluzione allo squilibrio distributivo.

In relazione alla superficie agro-silvo-pastorale, al lordo quindi della superficie tutelata e di quella destinata a gestione privata della caccia, nella Regione ogni cacciatore dispone di 19,0 ha, mediamente.

Per Provincia la situazione è la seguente:

- Viterbo: 1 cacciatore dispone di 27,0 ha
- Rieti: 1 cacciatore dispone di 43,8 ha
- Roma: 1 cacciatore dispone di 10,4 ha
- Latina: 1 cacciatore dispone di 18,8 ha
- Frosinone: 1 cacciatore dispone di 31,8 ha

DISTRIBUZIONE CACCIATORI NEL LAZIO

Provincia	Superficie agro-silvo-pastorale	Numero cacciatori
Viterbo	317.874,68	11.769
Rieti	249.364,93	5.687

Roma	415.642,40	40.000
Latina	180.990,39	9.606
Frosinone	280.340,28	8.797
Totale	1.444.212,70	75.859

dati stagione venatoria 1996/97

Situazione territoriale e istituti esistenti nelle Province del Lazio

Nel presente capitolo viene riepilogata la situazione degli Istituti faunistici e faunistico-venatori attualmente esistenti, quali risultano dai provvedimenti normativi e dagli atti amministrativi vigenti alla data del 31 maggio 1998. Gli istituti, analiticamente specificati per ogni Provincia, sono raggruppati nelle tre grandi categorie individuate dalla [legge 157/92](#) e dalla [L.R. 17/95](#), in funzione della destinazione faunistica e/o venatoria delle aree interessate (territorio destinato alla protezione faunistica; territorio destinato alla caccia a gestione privata; territorio destinato alla caccia programmata).

All'interno di ciascuna categoria, gli istituti vengono suddivisi per specifica tipologia.

I dati territoriali, per categoria di destinazione, sono espressi sia in valore assoluto, che in percentuale di incidenza.

Le estensioni degli Istituti esistenti in ogni singola Provincia sono state desunte dai Piani faunistico-venatori provinciali. I dati provinciali sono stati rettificati ed integrati quando non più attuali per effetto di disposizioni normative intervenute successivamente all'approvazione del Piano provinciale (esempio la L.R. 29/97).

Nel caso di sovrapposizione di Istituti, gli ettari vengono calcolati una sola volta. Le estensioni relative alle aree naturali protette esistenti, nazionali e regionali, sono rispettivamente di fonte statale (Ministero dell'Ambiente) e di fonte regionale (Ufficio Parchi dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali).

Le superfici indicate per i diversi istituti faunistico-venatori sono espresse in ettari di superficie agro-silvo-pastorale (dati calcolati dal Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università di Roma "La Sapienza"), salvo quelle contrassegnate da asterisco che rappresentano dati di superficie territoriale.

PROVINCIA DI VITERBO	
Prospetto riassuntivo delle superfici della Provincia di Viterbo	
Descrizione	Superficie (ha)
1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento	270.611,51
2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito	26.500,99
3. Superficie aziende agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende	20.762,18
4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale	38.321,28
Totale delle superfici censite	356.195,96
Effettiva superficie territoriale della Provincia di Viterbo	361.212,00
Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta	5.016,04
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1 +2+3)	317.874,00
Superfici agro-silvo-pastorali degli Istituti esistenti nella provincia di Viterbo	

Descrizione	Superficie (ha)
Aree naturali protette nazionali e regionali (10857 ha)	
Parco Suburbano Marturanum	1.240,00
Parco Suburbano Valle del Treia (parte VT)	187,00
Riserva Naturale Lago di Vico (esclusi 836 ha di superficie acquea)*	2.510,00
Parco urbano dell'Antichissima Città di Sutri	7,00
Riserva Naturale Statale Saline di Tarquinia	170,00
Riserva Naturale di Monte Rufeno	2.840,00
Riserva Naturale del Lamone*	2.002,00
Riserva Naturale di Tuscania*	1.901,00
Zone militari (4762 ha)	
Poligono di Monte Romano	4.400,00
Polveriera	100,00
Pian di Spille	100,00
Laqo di Vico	62,00
S. Agostino	100,00
Oasi (3582 ha)	
OASI 1, Monterado (Bagnoregio)	736,00
OASI 2, Palombaro (Lubriano/Civitella d'Agliano/Castiglione)	1.000,00
OASI 3, Le Saline di Tarquinia (Tarquinia)	207,00
OASI 4, Oasi di Protezione di Vulci (Montalto di Castro/Canino)	174,00
OASI 5, Sant'Angelo (Corchiano/Gallese)	600,00
OASI 6, Vignanello Fontana Pietra (Vignanello)	409,00
OASI 7, Lago di Vico (Ronciglione)	200,00
OASI 8, Alviano (Civitella d'Agliano)	256,00
Zone ripopolamento e cattura (2681 ha)	
ZRC 1, Pian di Giorgio (Viterbo)	1.300,00
ZRC 2, Fiume Paglia (Proceno)	500,00
ZRC 3, Roccaccia (Tarquinia)	881,00
Fondi chiusi (1457 ha)	
Fondi chiusi (in vari Comuni)	1.457,00
Aziende faunistico-venatorie (48960 ha)	
AFV 1, Fondaccio (Montefiascone)	403,00
AFV 2, S. Francesco (Montefiascone)	514,00
AFV 3, Carbonara (Bagnoregio/Viterbo/Celleno)	1.486,00
AFV 4, Gallicella (Acquapendente)	785,00
AFV 5, Mezzano (Valentano)	781,00
AFV 6, Pontoncelli (Valentano)	600,00
AFV 7, Voltone (Farnese)	452,00
AFV 8, Pantalla (Tuscania)	2.450,00
AFV 9, Castel di Salce (Monteromano/Viterbo)	2.760,00
AFV 10, Sant'Agostino (Montalto di Castro)	953,00
AFV 11, Musignano (Canino/Ischia di Castro)	2.433,00
AFV 12, Chiusa Farina (Ischia di Castro/Cellere)	678,00
AFV 13, Monti di Castro (Ischia di Castro)	878,00
AFV 14, Bucone (Canino/Cellere/Tessennano)	408,00
AFV 15, Canino (Canino)	710,00
AFV 16, Sugarella (Canino/Tuscania)	1.770,00
AFV 17, Pian di Vico (Tuscania)	521,00
AFV 18, Menicozzo (Viterbo/Monte Romano)	600,00
AFV 19, Vaccareccia di Viterbo (Viterbo)	1.278,00

AFV 20, Grottanuova (Vetralla/Viterbo)	1.243,00
AFV 21, S. Salvatore (Vetralla)	533,00
AFV 22, Castelluzzo (Vetralla/Viterbo)	1.958,00
AFV 23, La Vacchereccia di Civitella (Biera/Vejano/Tolfa)	1.569,00
AFV 24, La Rustica (Blera)	1.774,00
AFV 25, Greppo Marino (Blera/Vetralla)	2.200,00
AFV 26, Barbarano (Barbarano Romano)	1.682,00
AFV 27, Veiano (Vejano)	2.747,00
AFV 28, Bassano Romano (Bassano Romano)	1.600,00
AFV 29, S. Martino (Sutri/Nepi)	2.959,00
AFV 30, Nepi (Nepi/Ronciglione/Caprarola/Fabbrica/CasteI S. Elia)	3.311,00
AFV 31, Settevene (Monterosi/Nepi)	2.911,00
AFV 32, Filissano (Nepi/Castel S.Elia)	527,00
AFV 33, Borghetto (Civita Castellana)	1.440,00
AFV 34, Castel Bagnolo (Orte)	1.345,00
AFV 35, Casalone (Viterbo)	701,00

Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente in Provincia di Viterbo

Descrizione	Superficie (ha)	% su S.A.S.P.
1. Superficie territoriale provinciale totale	361.212,00	--
2. Superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.)	317.874,68	100,00
3. Territorio protetto	2.334,00	7,35
14. Territorio destinato a caccia a gestione privata	48.960,00	15,40
15. Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	245.565,68	77,25

PROVINCIA DI RIETI

Prospetto riassuntivo delle superfici della Provincia di Rieti

Descrizione	Superficie (ha)
1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento	196.695,61
2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito	8.943,79
3. Superficie aziende agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende	43.726,08
4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale	22.853,05
Totale delle superfici censite	272.217,98
Effettiva superficie della Provincia di Rieti	274.914,00
Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta	2.696,02
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1 +2+3)	249.364,93

Superfici agro-silvo-pastorali degli Istituti esistenti nella provincia di Rieti

Descrizione	Superficie (ha)
Aree naturali protette nazionali e regionali (26476 ha)	
Parco Naturale dei Monti Lucretili	4.585,00
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia	2.915,00
Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa	3.000,00
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripa Sottile (esclusi 177 Ha di superficie acquea)*	2.765,00
Parco Nazionale dei Monti della Laga	13.208,00
Riserva Naturale di Nazzano -Tevere Farfa (parte)	3,00
Zone protezione rotte di migrazione (70 ha)	
Lago di Ventina (Colli sul Velino)*	70,00
Oasi (12338 ha)	
OASI 1, Terminillo (Rieti/Leonessa/Posta/Antrdoco)	12.338,00
Zone di rifugio (8683 ha)	

ZR 1, Leonessa (Leonessa)	600,00
ZR 2, Cantalice (Cantalice)	150,00
ZR 3, Castel di Tora (Castel di Tora, esclusi 41 Ha ricadenti nella R.N. Monte Navegna e Monte Cervia)	509,00
ZR 4, Colle di Tora (Castel di Tora)	500,00
ZR 5, Fascianello Belvedere (Rieti)	600,00
ZR 6, Poggio Perugino Tancia (Rieti/Monte S. Giovanni/Roccantica)	4.000,00
ZR 7, La selva (Poggio Mirteto/Forano)	420,00
ZR 8, Fiamignano (Fiamignano)	1.884,00
ZR 9, Monte Antuni (Castel di Tora)	20,00
Zone di ripopolamento e cattura (1400 ha)	
ZRC 1, Leonessa (Leonessa)	1.400,00
Bandite regionali e nazionali (3067 ha)	
BANDI 1, Sala-Belvedere (Rieti)	1.337,00
BANDI 2, Secordaro (Montenero Sabino)	830,00
BANDI 3, Santogna (Leonessa)	600,00
BANDI 4, Matrecetta (M.S.Giovanni)	300,00
Zone militari (40 ha)	
ZM 1, Aeroporto di Rieti (Rieti)	30,00
ZM 2, (Passo Corese)	10,00
Fondi chiusi (43 ha)	
FC 1, S. Andrea (Montebuono)	6,00
FC 2, Casal Barone (Cantalice)	8,00
FC 3, Nucleo Cappuccini (Cittaducale)	22,00
FC 4, Fonte Vecchia (Montopoli Sabina)	4,00
FC 5, Piano dell'Abatino (Poggio S. Lorenzo)	31,00
Aziende faunistico-venatorie (22588,26 ha)	
AFV 1, Farese (Fara Sabina)	1.993,00
AFV 2, Tre Valli (Poggio Nativo / Castelnuovo 1 Toffia)	2.793,00
AFV 3, Borbona (Borbona)	1.428,62
AFV 4, Cardito (Cittaducale) Istituto privo di concessione, a disposizione della programmazione faunistica provinciale	701,00
AFV 5, Scandriglia/Ponticelli (Scandriglia)	1.783,17
AFV 6, Orvinio (Orvinio)	1.087,00
AFV 7, Pozzaglia Sabina (Pozzaglia Sabina)	1.607,68
AFV 8, Vailecupola (Ascrea/Castel di Tora/Vallecupola/Roccasinibalda, ecc.)	1.862,68
AFV 9, Roccasinibalda (Roccasinibalda)	1.000,00
AFV 10, Monteleone Sabino-Oliveto (Monteleone Sabino/Oliveto/Torricella Sabina)	1.757,00
AFV 11, Torricella in Sabina (Torricella in Sabina)	629,00
AFV 12, Rocchetteforri/Configni/Vacone (Rocchette/Torri/ConfigniNacone)	1.755,00
AFV 13, Colle d'Oro (Magliano Sabino)	704,67
AFV 14, Poggio Moiano (Poggio Moiano)	1.544,32
AFV 15, Accumoli (Accumoli)	505,12
AFV 16, Salisano, Poggio Mirteto (Salisano) Istituto privo di concessione, a disposizione della programmazione faunistica provinciale	1.437,00
Centri privati di produzione di selvaggina (310 ha)	
Azienda agricola "La Possessione" (Varco Sabino)	40,00
Azienda agricola "Iacobeffi Girgenti" (Pescorocchiano)	100,00
Azienda agricola "Orvinio" (Orvinio)	170,00
Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente in provincia di Rieti	
Descrizione	Superficie (ha) % su S.A.S.P.
1. Superficie territoriale provinciale totale	274.914,00 -

2. Superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.)	249.364,93	100,00
3. Territorio protetto	52.050,00	20,87
4. Territorio destinato a caccia a gestione privata	22.588,26	9,05
15. Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	174.726,26	70,07

PROVINCIA DI ROMA

Prospetto riassuntivo delle superfici della Provincia di Roma

Descrizione	Superficie (ha)
1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento	338.153,55
2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito	18.011,90
3. Superficie aziende agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende	59.476,90
4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale	118.212,90
Totale delle superfici censite	533.855,38
Effettiva superficie della Provincia di Roma	538.691,00
Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta	4.835,62
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma:1+2+3)	415.642,40

Superfici agro-silvo-pastorali degli istituti esistenti nella Provincia di Roma

Descrizione	Superficie (ha)
Aree naturali protette nazionali e regionali (96925 ha di cui 7115 all'interno del Grande raccordo anulare)	
Parco archeologico dell'inviolata (Guidonia Montecelio)*	535,00
Parco urbano Pineto (entro il G.R.A.)*	240,00
Parco urbano di Aguzzano (entro il G.R.A.)*	57,00
Parco Naturale dell'Appennino Monti Simbruini*	18.399,00
Parco Naturale dei Monti Lucretili	13.400,00
Parco Naturale di Veio (di cui 1042 Ha entro il G.R.A.)*	14.985,00
Parco suburbano dei Castelli Romani (esclusi 724 Ha di superficie acquea)*	8.384,00
Parco suburbano dell'Appia Antica (di cui 2516 ha entro il G.R.A.)*	3.296,00
Parco suburbano Valle dei Treja*	441,00
Riserva Naturale Tor Caldara *	43,00
Riserva Naturale di Macchiatonda*	244,00
Riserva Naturale Monterano*	1.076,00
Riserva Naturale Monte Soratte*	444,00
Riserva Naturale Monte Catillo*	1.319,00
Riserva Naturale Nomentum *	824,00
Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia dei Barco	996,00
Riserva Naturale Marcigliana *	4.729,00
Riserva Naturale Laurentino-Acqua Acetosa-entro il G.R.A.)*	168,00
Riserva Naturale Decima Malafede*	6.107,00
Riserva Naturale Tenuta dei Massimi (entro il G.R.A.)*	868,00
Riserva Naturale Monte Mario (entro il G.R.A.)*	206,00
Riserva Naturale Tenuta di Acqua Fredda (entro il G.R.A.)*	254,00
Riserva Naturale Valle dei Casali (entro il G.R.A.)*	466,00
Riserva Naturale Insugherata (di cui 648 entro il G.R.A.)*	740,00
Riserva Naturale Valle dell'Aniene (entro il G.R.A.)*	650,00
Riserva Naturale di Nazzano-Tevere Farfa (esclusi 121 ha di superficie acquea)*	584,00
Riserva Naturale Statale dei Litorale Romano	17.243,00
Monumento Naturale della Caldara di Manziana	60,00
Monumento Naturale Valle delle Cannucete*	20,00
Monumento Naturale Pantane e Lacusiello*	104,00

Monumento Naturale Torre Flavia*	43,00
Zone militari (5720 ha)	
Zone militari in vari Comuni	5.720,00
Oasi (9791 ha)	
OASI 1. Gorga Montelanico (Gorga/Montelanico)	1.233,00
OASI 2, Monte Pilocco (Carpineto Romano)	442,00
OASI 3, Carpineto Montelanico (Carpineto Romano/Montelanico)	5.298,00
OASI 4, Sant'Oreste (Civitella S.Paolo/Sant'Oreste/Rignano Flaminio)	1.424,00
OASI 5, Monte Altuino (Arcinazzo Romano)	584,00
OASI 6, Canale Monterano (Canale Monterano 937 ha, di cui 747 ha già inclusi nella Riserva di CanaleMonterano)	190,00
OASI 7, Lago di Bracciano	620,00
Zone di rifugio (437 ha)	
ZR 1, Lago di Martignano (Anguillara Sabazia/Roma)	120,00
ZR 2, Cretone (Palombara Sabina)	317,00
Aree vietate alla caccia (art. 37, comma 1, lettera mm, della L.R.17/95 - 2000 ha)	
G.R.A. di Roma (superficie agro-silvo-pastorale esclusi 7115 ha ricadenti nelle aree naturali protette)	2.000,00
Zone di ripopolamento e cattura (9562 ha)	
ZRC 1, Sant'Anastasio (Anzio)	664,00
ZRC 2, Monti Prenestini (Castel S. Pietro/Capranica Prenestina, esclusi 20 ha costituenti il M.N. Valle delle Cannucce, interamente in essa ricadente)	1.230,00
ZRC 3, San Vittorino (Roma/Galliciano/S.Gregorio)	714,00
ZRC 4, Monte Aceto (Morlupo/Capena/Castelnuovo di Porto/Riano)	745,00
ZRC 5, Poggio Cesi (S. Angelo Romano/Campagnano)	766,00
ZRC 6, Valle del Tevere Roma/Riano/Castelnuovo di Porto)	1.068,00
ZRC 7, La selva (Castelmadama/Sambuci/Ciciliano)	904,00
ZRC 8, Colli Santi (Roiate/Affile)	366,00
ZRC 9, Monte Castagno (Tolfa)	938,00
ZRC 10, Colle di Mezzo (Allumiere)	1.374,00
ZRC 11, Sterpara (Valmontone/Genazzano)	793,00
Bandite regionali e nazionali (7796 ha)	
BAND 1, Tenuta Presidenziale di Castelporziano e Capocotta (Roma)	5.985,00
BAND 2, S. Gregorio da Sassola (S. Gregorio da Sassola)	836,00
BAND 3, Tormancina (Monte Rotondo/Palombara Sabina, esclusi 224 ha ricadenti nella R.N. Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco)	975,00
Fondi chiusi (6000 ha)	
Fondi chiusi in vari Comuni	6.000,00
Zone addestramento cani (995 ha)	
ZAC 1, Lunghezza (Roma)	197,00
ZAC 2, Castiglione (Roma)	120,00
ZAC 3, La Selva (Magliano Romano)	170,00
ZAC 4, 1 Terzi (Cerveteri)	109,00
ZAC 5, Montelarco (R.Flaminio)	199,00
ZAC 6, Testa di Lepre (Roma)	200,00
Aziende faunistico-venatorie (14742 ha)	
AFV 1, Lazzana (Velletri)	408,00
AFV 2, La Vacchereccia di Civitella (Canale Monterano, parte della Provincia di RM)	420,00
AFV 3, La Marcigliana (Roma, 1174 ha dei quali circa 550 ricadono nella Riserva Naturale della Marcigliana istituita con L.R. 29/97)	624,00
AFV 4, Centrone (Roma)	660,00
AFV 5, Casal di Galeria (Roma)	800,00
AFV 6, Vicarello (Bracciano)	670,00

AFV 7, Poggio Oriolo (Bracciano)	1.369,00
AFV 8, Castel Lombardo (Roma)	55,00
AFV 9, Montorio Romano (Montorio Romano)	1.119,00
AFV 10, Montelibretti (Montelibretti)	1.047,00
AFV 11, Nerola (Nerola. Per effetto delle disdette di assenso dei proprietari o possessori dei terreni il concessionario non può più contare sulla base territoriale minima di 400 ha)	500,00
AFV 12, La Castagneta (Bracciano)	613,00
AFV 13, S. Severa (Tolfa)	1.250,00
AFV 14, Il Casalone (Tolfa concessione non (innovata, contenzioso in atto)	920,00
AFV 15, Castel Giuliano/Sassol (Bracciano/Cerveteri)	2.912,00
AFV 16, Valle Luterana (Bracciano/Cerveteri Per effetto delle disdette di assenso dei proprietari o possessori dei terreni il concessionario non può più contare sulla base territoriale minima di 400 ha)	905,00

Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente nella Provincia di Roma

Descrizione	Superficie (ha)	% su S.A.S.P.
1. Superficie territoriale provinciale totale	538.691,00	-
2. Superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.)	415.642,40	100,00
3. Territorio protetto	138.231,00	33,00
4. Territorio destinato a caccia a gestione privata	14.742,00	3,54
5. Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	262.669,40	63,19

PROVINCIA DI LATINA

Prospetto riassuntivo delle superfici della Provincia di Latina

Descrizione	Superficie (ha)
1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento	144.710,58
2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito	9.740,58
3. Superficie aziende agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende	26.539,20
4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale	41.970,49
Totale delle superfici censite	222.960,85
Effettiva superficie della Provincia di Latina	225.058,00
Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta	2.097,15
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1 +2+3)	180.990,39

Superfici agro-silvo-pastorali degli Istituti esistenti nella provincia di Latina

Descrizione	Superficie (ha)
Aree naturali protette nazionali e regionali (23047 ha)	
Parco Nazionale dei Circeo	8.440,00
Parco Urbano Monte Orlando	53,00
Parco suburbano di Gianola e Monte di Scauri	275,00
Monumento Naturale Campo Soriano (aperti all'esercizio venatorio)*	974,00
Parco Naturale dei Monti Aurunci	14.279,00
Oasi (5.806 ha)	
OASI 1, Ninfa (Sermoneta)	1.750,00
OASI 2, La Roana (Sezze)	475,00
OASI 3, Oasi confinante P.N. Circeo (Sabaudia/Latina)	1.795,00
OASI 4, Buon Riposo (Aprilia)	850,00
OASI 5, Palmarola (Ponza)	136,00
OASI 6, Carpineto Montelanico parte della Provincia di LT (Norma/Bassiano/Roccagorga)	800,00
Zone di rifugio (700 ha)	
ZR 1, Ss. Cosma e Damiano (Ss. Cosma e Damiano/Minturno)	700,00
Bandite regionali e nazionali (842 ha)	

BAND 1, Carpinetana (Maenza)	656,00	
BAND 2, Montenero (Maenza)	186,00	
Fondi chiusi (1156,88 ha)		
Fondi chiusi in vari Comuni	1.156,88	
Zone militari (645 ha)		
Zone militari in vari Comuni	645,00	
Zone addestramento cani (196 ha)		
ZAC 1, Diana (Roccasecca dei Volsci)	196,00	
Zone di protezione (459 ha di superficie lacuale) Lago di Fondi		
ZONA DI PROTEZIONE LAGO DI FONDI	459,00	
Aziende faunistico-venatorie (10159,92 ha)		
AFV 1, Fra' Diavolo (itri esclusi 692 Ha ricadenti nel P. N. dei Monti Aurunci)	2.306,00	
AFV 2, S. Agata (Prossedi)	780,00	
AFV 3, Rocchigiana (Rocagorga)	1.366,00	
AFV 4, Maentina (Maenza)	1.816,66	
AFV 5, Cora (Cori)	2.000,00	
AFV 6, Filippo Sbardella (Cisterna di Latina/Cori)	600,00	
AFV 7, Torrecchia Nuova (Cisterna di Latina)	521,26	
AFV 8, Torrecchia Vecchia (Cori/Cisterna di Latina)	770,00	
Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente nella Provincia di Latina		
Descrizione	Superficie (ha)	% su S.A.S.P.
1. Superficie territoriale provinciale totale	225.058,00	-
2. Superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.)	180.990,39	100,00
3. Territorio protetto	32.196,88	17,70
4. Territorio destinato a caccia a gestione privata	10.159,92	5,60
5. Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	138.337,59	76,43
PROVINCIA DI FROSINONE		
Prospetto riassuntivo delle superfici della Provincia di Frosinone		
Descrizione	Superficie (ha)	
1. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali situate nei comuni di censimento	217.771,24	
2. Superficie provinciale appartenente ad aziende agro-silvo-pastorali amministrativamente locate in comuni diversi da quello censito	10.922,66	
3. Superficie aziende agro-silvo-pastorale provinciale non costituente aziende	51.646,38	
4. Superficie improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorali	41.275,66	
Totale delle superfici censite	321.615,94	
Effettiva superficie della Provincia di Frosinone	324.803,00	
Differenza dovuta a difetto di campionamento e relativa a superficie di natura sconosciuta	3.187,06	
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale (differenza tra totale delle superfici censite e superfici improduttive da un punto di vista agro-silvo-pastorale, corrispondente alla somma: 1 +2+3)	280.340,28	
Superfici agro-silvo-pastorali degli Istituti esistenti nella Provincia di Frosinone		
Descrizione	Superficie (ha)	
Aree naturali protette nazionali e regionali (26261 ha)		
Parco Nazionale d'Abruzzo versante laziale	7.550,00	
Parco Naturale dell'Appennino-Monti Simbruini	11.000,00	
Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno (esclusi 27 ha di superficie acqua)*	318,00	
Parco Naturale Monti Aurunci	5.095,00	
Riserva Naturale Lago di Canterno (esclusi 116 Ha di superficie acqua)*	1.708,00	
Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni in carico (esclusi 125 ha di superficie acqua)*	590,00	
Oasi (3200 ha)		

OASI 1, Bosco Trisulti Oasi Inferno (Vico nel Lazio/Colleparado/Alatri)	3.000,00
OASI 2, Montecassino (Cassino)	200,00
Zone di rifugio (2900 ha)	
ZR 1, Valle Serena Pratillo (Supino)	950,00
ZR 2, Sant'Oliva (Pontecorvo)	950,00
ZR 3, Colle Terelle (Alvito)	1.000,00
Zone di ripopolamento e cattura (1655 ha)	
ZRC 1, Terelle (Terelle)	1.000,00
ZRC 2, Esperia (Esperia, esclusi 1345 ha ricadenti nel P.N. Monti Aurunci)	655,00
Fondi chiusi (405 ha)	
FC 1, Azienda Agraria Selva La Terra (Esperia/Fontecorvo)	215,00
FC 2, La Selva (Paliano)	115,00
FC 3, Bagnara (M. S.G. Campano)	75,00
Zone militari (500 ha)	
Zone militari in vari Comuni	500,00
Zone addestramento cani (669,61 ha)	
ZAC 1, Le Mandre (Colle S. magno)	40,00
ZAC 2, 1 Greci (Pontecorvo)	111,47
ZAC 3, Ara Sodana (Ripi)	21,36
ZAC 4 Valvazzata (Giuliano di Roma, Patrica)	34,24
ZAC 5 Monna Pica (Fiuggi)	160,97
ZAC 6 Cerico (Colleparado)	141,04
ZAC 7 Vallecantati (Paliano)	160,53
Aziende faunistico-venatorie (10033,87 ha)	
AFV 1, Macchia marina (Settefrati)	2.283,72
AFV 2, Acquafondata (Acquafondata)	2.024,00
AFV 3, Gallo (S.Biagio Saracinisco)	1.855,61
AFV 4, Valierotonda (Vallerotonda)	3.870,54

Prospetto riassuntivo dell'assetto esistente nella provincia di Frosinone

Descrizione	Superficie (ha)	% su S.A.S.P.
1. Superficie territoriale provinciale totale	324.803,00	-
2. Superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.)	280.340,28	100,00
3. Territorio protetto	34.921,00	12,45
4. Territorio destinato a caccia a gestione privata	10.033,87	3,57
5. Territorio destinato alla caccia programmata (A. C.)	235.385,25	83,96

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL'ASSETTO ESISTENTE NELLA REGIONE LAZIO

Valori Assoluti

Circoscriz. territoriale	Superficie territoriale	Superficie agro-silvo-pastorale	Territorio destinato a protezione della fauna	Territorio destinato a caccia programmata	Territorio destinato a caccia a gestione privata
Viterbo	361.212,00	317.874,68	23.349,00	48.960,00	245.565,68
Rieti	274.914,00	249.364,93	52.050,00	22.588,26	174.726,26
Roma	538.691,00	415.642,40	138.231,00	14.742,00	262.669,40
Latina	225.058,00	180.990,39	32.196,88	10.159,92	138.337,59
Frosinone	324.803,00	280.340,28	34.921,00	10.033,87	235.385,25
Lazio	1.724.678,00	1.444.212,68	280.747,88	106.484,05	10.566.841,81

Percentuale su superficie agro-silvo-pastorale

Circoscriz. territoriale	Superficie territoriale	Superficie agro-silvo-pastorale	Territorio destinato a protezione della fauna	Territorio destinato a caccia programmata	Territorio destinato a caccia a gestione privata
Viterbo		100	7,35	15,40	77,25
Rieti		100	20,87	9,06	70,07

Roma	100	33,26	3,54	63,20
Latina	100	17,79	5,61	76,43
Frosinone	100	12,45	3,58	83,97
Lazio	100	19,43	7,37	73,16

Comprensori intercomunali di riferimento e Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)

In conformità con l'[articolo 25](#) della [L.R. 17/95](#) il territorio dei Lazio, sulla base delle scelte operate dalle Province nei Piani faunistici venatori ai fini della individuazione degli ambiti territoriali di caccia definitivi, è suddiviso in 10 comprensori intercomunali di riferimento (2 per ogni Provincia) comprendenti ciascuno i comuni in seguito elencati.

All'interno dei comprensori così definiti le Province hanno segnalato, con rispettive relazioni sullo stato attuale, i diversi istituti faunistici e faunistico-venatori:

- Parchi Nazionali e Regionali;
- Riserve Naturali Regionali;
- Parchi Urbani e Suburbani;
- Oasi di protezione
- Zone di ripopolamento e cattura;
- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- Aziende Faunistico-Venatorie;
- Fondi chiusi e zone interdette dall'Autorità Militare;
- Bandite e zone rifugio.

Nella ripartizione delle Province in due comprensori intercomunali sono state rispettate le proporzioni territoriali stabilite dall'[articolo 25, comma 2](#), della [L.R. 17/95](#).

Le sigle utilizzate per l'individuazione dei comprensori contraddistinguono, in ossequio agli indirizzi regionali emanati con [Del.G.R. 13 febbraio 1996, n. 754](#) e pubblicati sul B.U. n. 15 del 30 maggio 1996, gli Ambiti Territoriali di Caccia dei Lazio (successivamente denominati A.T.C.).

L'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) rappresenta l'istituto attraverso il quale l'attività venatoria viene gestita in forma programmata, da apposito organismo di gestione al quale, insieme agli Enti locali, partecipano le componenti sociali portatrici dei fondamentali interessi e valori coinvolti. Attraverso gli A.T.C. si realizzano sia la volontà di programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna, sia la necessaria armonizzazione degli interessi di diverse categorie di cittadini. L'A.T.C. comprende la parte di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a forme di gestione programmata dalla caccia ai sensi degli [articoli 10, 11 e 25](#) della [L.R. 17/95](#). Pertanto, la superficie dell'A.T.C. corrisponde alla superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio detratta quella destinata a tutela della fauna selvatica e quella destinata a caccia riservata a gestione privata.

Per quanto sopra, il territorio regionale risulta ripartito in n. 10 A.T.C. (2 per ogni Provincia) ricadenti nei comprensori omonimi.

La ripartizione dei Lazio nei 10 A.T.C. come sopra descritto, fa emergere l'elemento che, sotto il profilo della pianificazione venatoria, più di tutti gli altri caratterizza la Regione: la distribuzione squilibrata dei cacciatori e la loro concentrazione nella metropoli romana che addensa circa il 30% delle licenze all'interno dell'Urbe, con un retroterra insufficiente allo svolgimento dell'attività venatoria.

In relazione a tale specificità, la Provincia di Roma ha frazionato il territorio del comune di Roma lungo la linea dei Tevere, per favorire una più equa distribuzione dei cacciatori romani nei due A.T.C. provinciali.

L'obiettivo di un migliore equilibrio della pressione venatoria "romana» trascende, comunque, i confini della Provincia di Roma per coinvolgere l'intero territorio regionale, manifestandosi, anche sotto questo profilo, lo stretto rapporto di connessione esistente tra Roma ed il resto del Lazio.

Per quanto sopra, particolare attenzione è stata riservata al problema nel regolamento di accesso e di gestione degli A.T.C.

Il meccanismo messo in atto allo scopo di meglio equilibrare la pressione e le opportunità venatorie, favorendo una più omogenea distribuzione dei cacciatori, si basa, in ossequio alla [legge 157/92](#) ed alla [L.R. 17/95](#), sulla attribuzione della "residenza venatoria" anche a cacciatori non residenti anagraficamente e provenienti da comuni ad alta densità venatoria, nel limite della capienza degli A.T.C. ricavata dall'applicazione dell'indice di densità venatoria stabilito dalla Regione nel regolamento di accesso.

Provincia: Viterbo

Comprensorio intercomunale denominato Viterbo 1 nel quale ricade l'Ambito territoriale di caccia VT1

Comuni

Acquapendente
Adena Di Castro
Bagnoregio
Bolsena
Bomarzo
Canino
Capodimonte
Castiglione in Teverina
Celieno
Cellere
Civitella D'Agliano
Famese
Gradoli
Graffignano
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Lubriano
Marta
Montalto di Castro
Montefiascone
Onano
Piansano
Proceno
San Lorenzo nuovo
Tessennano
Valentano
Viterbo
Vitorchiano

Comprensorio intercomunale denominato Viterbo 2 nel quale ricade l'Ambito territoriale di caccia VT2

Comuni

Barbarano Romano
Bassano Romano
Bassano In Teverina
Blera

Calcata
Canepina
Capranica
Caprarola
Carbognano
Castel S. Elia
Civita Castellana
Corchiano
Fabrica di Roma
Faiera
Gallese
Monteromano
Monterosi
Nepi
Oriolo Romano
Orte
Ronciglione
Soriano nel Cimino
Sutri
Tarquinia
Tuscania
Valierano
Vasanello
Veiano
Vignanello
Vffia San Giovanni in Tuscia
Vetralla

Provincia: Rieti

**Comprensorio intercomunale denominato Rieti 1 nel quale ricade
l'Ambito Territoriale di caccia RI1**

Comuni

Accumoli
Arriatrice
Borbona
Cantalice
Cantalupo
Casaprota
Casperia
Casteinuovo di Farla
Cittareale
Collevecchio
Colli sul Velino
Configni
Contigliano
Cottanello
Fara Sabina
Forano
Frasso Sabino
Greccio
Labro
Leonessa
Magliano Sabino
Mompeo
Montasola
Monte S. Giovanni

Montebuono
Montenero
Montopoli
Morro Reatino
Poggio Bustone
Poggio Catino
Poggio Mirteto
Poggio Nativo
Poggio S. Lorenzo
Posta
Rivodutri
Roccantica
Salisano
Selci Sabino
Stimigliano
Tarano
Toffia
Torri in Sabina
Torricella Sabina
Vacone

**Comprensorio intercomunale denominato Rieti 2 nel quale ricade
l'Ambito Territoriale di caccia RI2**

Comuni

Antrodoco
Ascrea
Belmonte in Sabina
Borgorose
Borgovelino
Castel di Tora
Castel S. Angelo
Cittaducale
Colialto Sabino
Colle di Tora
Collegiove
Concerviano
Fiamignano
Longone Sabino
Marcetelli
Micigliano
Monteleone
Nespolo
Orvinio
Paganico Sabino
Pescorocchiano
Petrella Salto
Poggio Moiano
Pozzaglia
Rieti
Rocca Sinibalda
Scandriglia
Turania
Varco Sabino

Provincia: Roma

Comprensorio intercomunale denominato Roma 1 nel quale ricade

I'Ambito territoriale di caccia RM1

Comuni

Allumiere
Anguillara Sabazia
Bracciano
Campagnano
Canale Monterano
Capena
Casteinuovo di Porto
Cerveteri
Civitavecchia
Civitella San Paolo
Fiano Romano
Filacciano
Fiumicino
Formello
Ladispoli
Magliano Romano
Manziana
Mazzano Romano
Morlupo
Nazzano
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio
Roma (dx Tevere)
Sacrofano
Santa Marinella
Santa Severa
Sant'Oreste
Tolfa
Torrita Tiberina
Trevignano

Comprensorio intercomunale denominato Roma 2 nel quale ricade I'Ambito territoriale di caccia RM2

Comuni

Affile
Agosta
Albano Laziale
Anticoli Corrado
Anzio
Arcinazzo Romano
Ardea
Ariccia
Arsoli
Artena
Bellegra
Camerata Nuova
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casape
Castel Gandolfo
Castel Madama
Castel S. Pietro

Cave
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciampino
Ciciliano
Cineto Romano
Colleferro
Colonna
Frascati
Galliciano nel Lazio
Gavignano
Genazzano
Genzano di Roma
Gerano
Gorga
Grottaferrata
Guidonia
Jenne
Labico
Lanuvio
Lariano
Licenza
Mandela
Marano Equo
Marcellina
Marino
Mentana
Montecompatri
Montellavio
Montelanico
Montelibretti
Monteporzio Catone
Monterotondo
Montodo Romano
Morloone
Nemi
Nerola
Nettuno
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Percile
Pisoniano
Poli
Pomezia
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di cave
Rocca di Papa
Rocca Priora
Rocca S. Stefano
Roccagiovine
Roiate
Roma (sx Tevere)
Roviano
S. Polo dei Cavalieri
Sambuci
San Cesareo

San Gregorio da Sassola
San Vito Romano
Sant'Angelo Romano
Saracinesco
Segni
Subiaco
Tivoli
Vallepietra
Vallinfreda
Valmontone
Velletri
Vicovaro
Vivaro Romano
Zagarolo

Provincia: Latina

Comprensorio intercomunale denominato Latina 1 nel quale ricade l'Ambito territoriale di caccia LT1

Comuni

Aprilia
Bassiano
Cisterna di Latina
Cori
Latina
Maenza
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Roccamassima
Roccasecca
Sabaudia
Sermoneta
Sezze
Sonnino

Comprensorio intercomunale denominato Latina 2 nel quale ricade l'Ambito territoriale di caccia LT2

Comuni

Campodimele
Castelforte
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Minturno
Monte San Biagio
Ponza
S. Felice Circeo
Sperlonga
Spigno Saturnia
S.S. Cosma e Damiano
Terracina

Ventotene

Provincia: Frosinone

Comprensorio intercomunale denominato Frosinone 1 nel quale ricade l'Ambito territoriale di caccia FR1

Comuni

Acuto
Alatri
Alvito
Anagni
Arpino
Atina
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalvieri
Castelliri
Colleparado
Ferentino
Filettino
Fiuggi
Fontana Liri
Fontechiari
Frosinone
Fumone
Gallinaro
Guarcino
Isola dei Liri
Monte S.G. Campano
Paliano
Pescosolido
Picinisco
Piglio
Posta Fibreno
Ripi
S. Biagio-Saracinesco
S. Donato Valcomino
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Sora
Strangolagalli
Torre Cajetani
Torrice
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Veroli
Vicalvi
Vico Nel Lazio
Villa Latina

Comprensorio intercomunale denominato Frosinone 2 nel quale ricade l'Ambito territoriale di caccia FR2

Comuni

Acquafondata
Amaseno
Aquino
Arce
Amara
Ausonia
Casalattico
Cassino
Casteinuovo Parano
Castro Dei Volsci
Castrocielo
Ceccano
Ceprano
Cervaro
Colfelice
Colle S. Magno
Coreno Ausonio
Espeda
Falvaterra
Giuliano Di Roma
Morolo
Pastena
Patrica
Pico
Piedimonte S. Germano
Pignataro Interamna
Pofi
Pontecorvo
Roccardarce
Roccasecca
S. Ambrogio Sul Garigliano
S. Andrea Dei Garigliano
S. Apollinare
S. Elia Fiumerapido
S. Giorgio A Liri
S. Giovanni Incarico
S. Vittore dei Lazio
Santopadre
Supino
Terelle
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Villa S. Lucia
Villa S. Stefano
Vitricuso

Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)

I comprensori descritti nel capitolo precedente includono, al loro interno, tutti gli istituti che, a norma delle leggi vigenti, qualificano il territorio in funzione della pianificazione faunistico-venatoria.

Nel presente capitolo per ogni singolo comprensorio, dimensionalmente definito, vengono riportati i dati territoriali relativi ai diversi istituti attualmente esistenti e viene individuato e dimensionato il corrispondente Ambito Territoriale di Caccia.

Viene altresì specificato il numero dei cacciatori anagraficamente residenti nei

comuni costituenti il comprensorio, e viene determinata la pressione venatoria di ciascun A.T.C., espressa come rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale dell'A.T.C. e numero dei cacciatori.

I dati contenuti nei quadri del presente capitolo costituiscono gli elementi essenziali di partenza per la pianificazione faunistico-venatoria.

Come visto nei precedenti paragrafi, la superficie agro-silvo-pastorale destinata alla caccia programmata, in coerenza con quanto previsto negli "Indirizzi regionali" ([Del.G.R. 754/96](#)), è stata calcolata per il Lazio (e quindi per le singole Province), aggregando:

1) le superfici appartenenti ad aziende agro-silvo-pastorali rilevate in fase di censimento (amministrativamente locate nei comuni censiti e nei comuni diversi da quelli censiti);

2) le superfici agro-silvo-pastorali non costituenti aziende.

Questi ultimi dati sono ufficialmente reperibili fino al livello provinciale, rendendosi, pertanto, impossibili le operazioni di aggregazione ai livelli sub-provinciali quali sono i comprensori intercomunali comprendenti agli Ambiti Territoriali di Caccia.

PROVINCIA DI VITERBO	
Descrizione	Superficie (ha)
Superficie Territoriale	361.212,00
Superficie agro-silvo-pastorale	317.874,68
Territorio protetto:	23.349,00
- Parchi e Riserve naturali	10.857,00
- Oasi di protezione	3.582,00
- Zone ripopolamento e cattura	2.681,00
- Fondi Chiusi	1.457,00
- Zone militari	4.772,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	48.960,00
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	245.565,68
Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia (n.)	11.769
Densità venatoria Provincia (ha/cacciatore)	20,86
Dati relativi al comprensorio VT1 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) VT1	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	159.062,81
Territorio protetto del comprensorio:	11.354,00
- Parchi e Riserve naturali	4.842,00
- Oasi di protezione	2.166,00
- Zone ripopolamento e cattura	1.800,00
- Fondi Chiusi	990,00
- Zone militari	1.556,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata_(AFV)	14.932,00
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	132.776,81
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	6.483
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	20,48
Dati relativi al comprensorio VT2 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) VT2	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	158811,87
Territorio protetto del comprensorio:	11.995,00
- Parchi e Riserve naturali	6.015,00
- Oasi di protezione	1.416,00
- Zone ripopolamento e cattura	881,00
- Fondi Chiusi	467,00
- Zone militari	3.216,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	34.028,00

Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	112.788,87
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	5.286
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	21,34

PROVINCIA DI RIETI

Descrizione	Superficie (ha)
Superficie Territoriale	274.914,00
Superficie agro-silvo-pastorale	249.364,93
Territorio protetto:	52.050,00
- Parchi e Riserve naturali	26.479,00
- Oasi di protezione	12.338,00
- Zone ripopolamento e cattura	1.400,00
- ex Zone di rifugio	8.683,00
- ex Bandite	3.067,00
- Fondi Chiusi	43,00
- Zone militari	40,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	22.588,26
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	174.726,67
Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia (n.)	5.687
Densità venatoria Provincia (ha/cacciatore)	30,72

Dati relativi al comprensorio RI1 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) RI1

Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	131.681,34
Territorio protetto del comprensorio:	27.256,00
- Parchi e Riserve naturali	14.136,00
- Oasi di protezione	6.888,00
- Zone ripopolamento e cattura	1.400,00
- ex Zone di rifugio	3.170,00
- ex Bandite	1.631,00
- Fondi Chiusi	21,00
- Zone militari	10,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	11.245,43
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	93.179,91
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	3.434
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	27,13

Dati relativi al comprensorio RI2 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) RI2

Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	117.683,59
Territorio protetto del comprensorio:	24.794,00
- Parchi e Riserve naturali	12.343,00
- Oasi di protezione	5.450,00
- Zone ripopolamento e cattura	
- ex Zone di rifugio	5.513,00
- ex Bandite	1.436,00
- Fondi Chiusi	22,00
- Zone militari	30,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	11.342,86
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	81.546,73
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	2.253
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	36,19

PROVINCIA DI ROMA

Descrizione	Superficie (ha)
--------------------	------------------------

Superficie Territoriale	538.691,00
Superficie agro-silvo-pastorale	415.642,40
Territorio protetto:	138.231,00
- Parchi e Riserve naturali	96.925,00
- Oasi di protezione	9.791,00
- Zone ripopolamento e cattura	9.562,00
- ex Zone di rifugio	437,00
- Aree vietate alla caccia (Art. 37, comma 1, lettera mm della L.R.117/95)	2.000,00
- ex Bandite	7.796,00
- Fondi Chiusi	6.000,00
- Zone militari	5.720,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	14.742,00
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	262.669,40
Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia (n.)	40.000
Densità venatoria Provincia (ha/cacciatore)	6,57
Dati relativi al comprensorio RM1 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) RM1	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	15.622,24
Territorio protetto del comprensorio:	47.636,00
- Parchi e Riserve naturali	34.055,00
- Oasi di protezione	2.234,00
- Zone ripopolamento e cattura	4.891,00
- ex Zone di rifugio	120,00
- Aree vietate alla caccia (Art. 37, comma 1, lettera mm della L.R.117/95)	1.000,00
- ex Bandite	
- Fondi Chiusi	3.169,00
- Zone militari	2.167,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	11.668,00
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	96.924,24
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	14.943
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	6,49
Dati relativi al comprensorio RM2 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) RM 2	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	259.414,16
Territorio protetto del comprensorio:	90.595,00
- Parchi e Riserve naturali	62.870,00
- Oasi di protezione	7.557,00
- Zone ripopolamento e cattura	4.671,00
- ex Zone di rifugio	317,00
- Aree vietate alla caccia (Art. 37, comma 1, lettera mm della L.R.117/95)	1.000,00
- ex Bandite	7.796,00
- Fondi Chiusi	2.831,00
- Zone militari	3.553,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	3.074,00
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	165.407,16
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	25.057
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	6,60
PROVINCIA DI LATINA	
Descrizione	Superficie (ha)
Superficie Territoriale	225.058,00
Superficie agro-silvo-pastorale	180.990,39
Territorio protetto:	32.196,88

- Parchi e Riserve naturali	23.047,00
- Oasi di protezione	5.806,00
- Zone ripopolamento e cattura	
- ex Zone di rifugio	700,00
- ex Bandite	842,00
- Fondi Chiusi	1.156,88
- Zone militari	645,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	10.159,92
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	138.337,59
Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia (n.)	9.606
Densità venatoria Provincia (ha/cacciatore)	14,40
Dati relativi al comprensorio LT1 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) LT1	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	119.103,71
Territorio protetto del comprensorio:	14.958,88
- Parchi e Riserve naturali	8.440,00
- Oasi di protezione	3.875,00
- Zone ripopolamento e cattura	
- ex Zone di rifugio	
- ex Bandite	842,00
- Fondi Chiusi	1.156,88
- Zone militari	645,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	7.853,92
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	96.290,91
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	6.212
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	15,50
Dati relativi al comprensorio LT2 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) LT2	
Superficie agro-silvo-pastorale dei comprensorio	61.886,68
Territorio protetto dei comprensorio:	17.238,00
- Parchi e Riserve naturali	14.607,00
- Oasi di protezione	1.931,00
- Zone ripopolamento e cattura	
- Zone di protezione rotte di migrazione 459 ha di superficie lacuale	
- ex Zone di rifugio	700,00
- ex Bandite	
- Fondi Chiusi	
- Zone militari	
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	2.306,00
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	42.342,68
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	3.394
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	12,48
PROVINCIA DI FROSINONE	
Descrizione	Superficie (ha)
Superficie Territoriale	324.803,00
Superficie agro-silvo-pastorale	280.340,28
Territorio protetto	34.921,00
- Parchi e Riserve naturali	26.261,00
- Oasi di protezione	3.200,00
- Zone ripopolamento e cattura	1.655,00
- ex Zone di rifugio	2.900,00
- Fondi Chiusi	405,00

- Zone militari	500,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	10.033,87
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	235.385,25
Cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia (n.)	8.797
Densità venatoria Provincia (ha/cacciatore)	26,76
Dati relativi al comprensorio frFR ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) FR1	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	148.225,45
Territorio protetto del comprensorio	26.216,00
di cui:	
- Parchi e Riserve naturali	20.576,00
- Oasi di protezione	3.000,00
- Zone ripopolamento e cattura	
- ex Zone di rifugio	1.950,00
- ex Bandite	
- Fondi Chiusi	190,00
- Zone militari	500,00
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	4.139,33
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	117.870,12
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	5.213
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	22,61
Dati relativi al comprensorio FR2 ed all'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) FR2	
Superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio	132.114,83
Territorio protetto del comprensorio	8.705,00
di cui:	
- Parchi e Riserve naturali	5.685,00
- Oasi di protezione	200,00
- Zone ripopolamento e cattura	1.655,00
- ex Zone di rifugio	950,00
- ex Bandite	
- Fondi Chiusi	215,00
- Zone militari	
Territorio riservato a caccia a gestione privata (AFV)	5.894,70
Territorio destinato alla caccia programmata (A.T.C.)	117.515,13
Cacciatori residenti anagraficamente nel comprensorio (n.)	3.584
Densità venatoria A.T.C. (ha/cacciatore)	32,79

PARTE III

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Analisi dei Piani faunistico-venatori provinciali

Premessa

Nel capitolo presente vengono passati in rassegna i contenuti essenziali dei Piani faunistico-venatori provinciali, evidenziandone, mediante sintetiche osservazioni, le specificità, anche anomale, rispetto agli indirizzi regionali. Sono stati, inoltre, controllati, e rettificati quando non conformi ai provvedimenti di istituzione, i perimetri delle superfici tutelate riportati nelle carte di assetto provinciali.

L'analisi dei Piani provinciali costituisce un momento fondamentale della procedura di costruzione del Piano regionale costituente essenzialmente

strumento dei loro coordinamento.

Il Piano faunistico-venatorio di Viterbo

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Viterbo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 5 dicembre 1997, n. 106 risponde nelle caratteristiche generati agli indirizzi regionali emanati con [Del.G.R. 754/96](#), anche se presenta alcune carenze tecniche che impongono un intervento di integrazione nella fase di coordinamento. In particolare non contiene una descrizione dello stato di fatto ad oggi idonea a consentire una valutazione degli spazi operativi utilizzati per la programmazione (lo stato degli istituti esistenti descritto precedentemente è stato ricostruito d'ufficio in sede di coordinamento).

Il Piano parte, correttamente, da una S.A.S.P. di 317.874 ha indicata negli indirizzi regionali.

La ripartizione del territorio provinciale in n. 2 comprensori e corrispondenti Ambiti Territoriali di Caccia, viene assunta definitivamente nel presente Piano. Il Piano provinciale, approvato successivamente alla data di promulgazione della L.R. 29/97, ne recepisce le disposizioni relative alle nuove istituzioni di aree protette.

L'assetto faunistico-venatorio risultante dal Piano di Viterbo è il seguente, illustrato per l'intera Provincia.

Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	317.874
Superficie destinata alla protezione della fauna selvatica (20% s.a.s.p.*)	63.575
Superficie destinata alla caccia a gestione privata (15% s.a.s.p.*)	47.681
Superficie destinata alle attività venatorie programmate	206.618
* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale	

Programmazione degli istituti nella Provincia di Viterbo

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
A - TERRITORIO DESTINATO ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA		
Zone di ripopolamento e cattura	14.406	4.50
Oasi	12.481	3.90
Parchi e Riserve Naturali	11.188	3.50
Fondi Chiusi	1.457	0.50 (1%) **
Zone Militari	4.762	1.50
Zone di rispetto stradali e ferroviarie	30.533	9.60
TOTALI	748.271	24.00
B - TERRITORIO DESTINATO ALLA CACCIA A GESTIONE PRIVATA		
Aree Vocate ad Aziende Faunistico Venatorie	48.979	15.40
TOTALI	48.979	15.40
C - ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI		
Zone di Addestramento Cani	324	0.10
TOTALI	324	0.10
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	317.874	100.00
* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale		

**** la percentuale dei fondi chiusi non supera lo 0,5% della superficie a.s.p. Tuttavia dalle informazioni acquisite dagli uffici dell'Ente, risultano numerosi fondi chiusi che dovranno essere censiti. La percen**

Dal quadro della superficie destinata a protezione della fauna emerge la inclusione, nel conteggio delle superfici protette, delle fasce di 50 m. adiacenti alle infrastrutture viarie del territorio provinciale e calcolate distintamente per:

- autostrade
- strade statali, strade provinciali, ferrovie,
- strade comunali extraurbane

per un totale di 30.533 ha, corrispondente a 3.053 chilometri di infrastrutture e pari ad una quota del 9,6% della superficie agro-silvo-pastorale.

Non ci sono elementi per valutare se trattasi di superficie a.s.p. o semplicemente di superficie territoriale.

Né risulta che la Provincia, per tali ultimi territori, abbia programmato la realizzazione di adeguati interventi gestionali tali da consentire una assimilazione, anche in prospettiva, di questi territori a quelli faunisticamente tutelati.

Tra le superfici tutelate è stato inserito per 175 ha il «Parco di Bomarzo» del quale non si è tenuto conto nello stato di fatto in quanto esso è contenuto nello "stralcio" previsto dalla L.R. 29/97 e, attualmente, non è ancora formalmente istituito.

Complessivamente viene proposta una quota di superficie destinata alla protezione della fauna selvatica del 24% della s.a.s.p. provinciale alla quale si giunge anche attraverso un forte aumento di superficie a.s.p. destinato a Oasi (da 3.582 ha a 12.481 ha) e zone di ripopolamento e cattura (da 2.681 ha a 14.406 ha).

La quota di superficie a.s.p. destinata alla gestione privata della caccia è del 15,4% e quindi superiore al tetto massimo consentito per la Provincia (15%). tale superficie è tutta impegnata in Aziende faunistico-venatorie, pertanto è superato il limite suggerito dalla legge per questo tipo di istituto (8%) e, in aggiunta, non vi sono margini per la creazione di Aziende Agro-Turistico-Venatorie, a meno della trasformazione, peraltro non programmata, di Aziende faunistico-venatorie esistenti.

Analogamente non risultano margini per la creazione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Non risultano programmati Centri pubblici di produzione della fauna selvatica. Vengono proposte Zone Addestramento Cani (Z.A.C.) per 324 ha di S.a.s.p. e sono indicate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

L'assetto programmatico proposto dalla Provincia di Viterbo, dopo gli adeguamenti conseguenti alle osservazioni sopra riportate è il seguente:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
A - TERRITORIO DESTINATO ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA		
Zone di ripopolamento e cattura	14.406	4.53
Oasi	12.481	3.93
Parchi e Riserve Naturali	10.857	3.42
Fondi Chiusi	1.457	0.46
Zone Militari	4.762	1.49
Zone di rispetto stradali e ferroviarie	-	-
TOTALI	439.631	13.83
Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
B - TERRITORIO DESTINATO ALLA CACCIA A GESTIONE PRIVATA		
Aree Vocate ad Aziende Faunistico Venatorie	48.979	15.40

TOTALI		48.979	15.40
Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*	
C - ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI			
Zone di Addestramento Cani	324	0.10	
TOTALI		324	0.10
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	317.874	100.00	

* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale

Il Piano faunistico venatorio di Rieti

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Rieti, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 29 novembre 1997, n. 149 corrisponde nelle caratteristiche generali, agli indirizzi emanati con [Del.G.R. 754/96](#).

Il Piano parte da uno stato di fatto degli istituti faunistico-venatori congruente con le informazioni in possesso delle strutture regionali.

Il Piano assume correttamente la S.A.S.P. provinciale in 249.364,93 ha come indicata negli indirizzi regionali.

Viene altresì individuata la ripartizione del territorio provinciale in n. 2 Ambiti territoriali di caccia, che, senza modifiche, vengono assunti definitivamente nel Piano regionale.

Il Piano provinciale è stato approvato in concomitanza con la promulgazione della L.R. 29/97. Non risultano comunque discrasie dal momento che detta legge non modifica il sistema delle aree protette nel territorio della Provincia di Rieti.

Programmazione degli istituti nella Provincia di Rieti

L'assetto faunistico-venatorio programmato per il territorio reatino dal Piano faunistico-venatorio provinciale è sintetizzabile come segue:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
Parchi e Riserve Naturali, Regionali	25.813,00	10.35
Oasi di Protezione	12.438,00	4.99
Zone di Ripopolamento e Cattura Istituite	9.564,00	3.84
Zone di Ripopolamento e Cattura da istituire	23.844,00	9.56
Bandite, Fondi Chiusi, Zone Militari	3.150,00	1.26
Totale estensione territorio protetto	74.809,00	30.00
Aziende faunistico Venatorie istituite	22.588,26	9.06
Aziende Turistico Venatorie istituite	0,00	0.00
Aziende Turistico Venatorie e/o Faunistico Venatorie da istituire	12.322,67	4.94
Centri Privati di Produzione istituiti	310,00	0.12
Centri Privati di Produzione da istituire	2.183,00	0.88
Totale estensione istituti di caccia a gestione privata	37.403,93	15.00
Zone addestramento cani istituite	0,00	0.00
Zone addestramento cani da istituire	2.493,00	1.00
Ambiti Territoriali di Caccia	134.659,00	54.00
Totale estensione territorio caccia programmata	137.152,00	55.00

Superficie agro-silvo-pastorale	249.364,93	100.00
* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale		

Complessivamente viene proposta una quota di superficie destinata alla protezione della fauna selvatica del 30% (quota massima) del territorio agro-silvo-pastorale provinciale. Alla quota indicata si giunge attraverso un aumento delle zone di ripopolamento e cattura per 23.844 ha. Nel conteggio per circa 3000 ha delle superfici tutelate vengono menzionate n. 4 Bandite di caccia che costituiscono istituto non rientrante tra quelli previsti dalla [L.R. 17/95](#).

La quota di superficie a.s.p. destinata alla gestione privata della caccia è del 15%, così composta: il 9,06% è la quota di territorio impegnato in A.F.V., pertanto di un punto percentuale superiore al limite suggerito dalla legge, mentre si è programmata la istituzione di altre Aziende (AA.FF.VV. e/o AA.TT.VV. indifferentemente) per una quota di territorio del 4,94%.

Il territorio relativo alla A.F.V. "Salisano-PoggioMirteto", sarà restituito alla caccia programmata.

Sono programmati nuovi Centri privati di produzione di fauna selvatica per 2183 ha pari allo 0,88% della s.a.s.p.

Con quest'ultima quota viene raggiunto il tetto del 15% della s.a.s.p. destinata alla caccia a gestione privata.

Infine viene programmata la istituzione di zone per l'addestramento dei cani per 2493 ha pari all'1 % della s.a.s.p.

Le Zone Addestramento cani non vengono localizzate. Tale operazione è rinviata e condizionata a successivi approfondimenti.

L'assetto programmatico proposto della Provincia di Rieti, dopo gli adeguamenti conseguenti alle osservazioni sopra riportate è il seguente:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
Parchi e Riserve Naturali, Regionali	26.473,00	10.62
Oasi di Protezione	12.338,00	4.94
Zone di Ripopolamento e Cattura Istituite	9.564,00	3.84
Zone di Ripopolamento e Cattura da istituire	23.844,00	9.56
Bandite, Fondi Chiusi, Zone Militari	3.150,00	1.26
Totale estensione territorio protetto	75.369,00	30.21
Aziende faunistico Venatorie istituite	21.151,26	8.48
Aziende Turistico Venatorie istituite	0,00	0.00
Aziende Turistico Venatorie e/o Faunistico Venatorie da istituire	12.322,67	4.94
Centri Privati di Produzione istituiti	310,00	0.12
Centri Privati di Produzione da istituire	2.183,00	0.88
Totale estensione istituti di caccia a gestione privata	35.976,93	14.42
Zone addestramento cani istituite	0,00	0.00
Zone addestramento cani da istituire	2.493,00	1.00
Ambiti Territoriali di Caccia	136.069,00	54.58
Totale estensione territorio caccia programmata	138.589,00	55.57
Superficie agro-silvo-pastorale	249.364,93	100.00
* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale		

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 10 giugno 1997, n. 268 risponde nelle caratteristiche generali agli indirizzi regionali emanati con [Del.G.R. 754/96](#). Il Piano assume correttamente la S.A.S.P. provinciale in 415.642,40 ha come indicata negli indirizzi regionali.

Il territorio provinciale viene ripartito in 2 comprensori e corrispondenti n. 2 Ambiti Territoriali di Caccia che, senza modifiche di delimitazioni, vengono assunti definitivamente nel Piano regionale.

Il fiume Tevere costituisce la linea di confine interna tra i predetti 2 A.T.C. Poiché il Piano provinciale è stato approvato prima della promulgazione della L.R. 29/97, con la quale sono state istituite nuove aree protette ricadenti nel territorio provinciale, è stato necessario un intervento d'ufficio nella descrizione dello stato di fatto territoriale, per aggiungere le nuove aree protette per individuare i casi di sovrapposizione, totale o parziale, di dette aree sugli istituti faunistico-venatori già esistenti e, quindi, per eliminare la possibilità di doppi conteggi delle superfici.

In particolare il Monumento Naturale «Valle delle Cannucce» (ha 20) ricade all'interno della zona di Ripopolamento e Cattura dei Monti Prenestini.

L'oasi di protezione di "Torre Flavia" è stata annoverata per 43 ha tra le superfici a tutela in quanto costituita come "Monumento Naturale Torre Flavia".

Inoltre ricadono nel Parco Naturale di Velo le Zone di Ripopolamento e Cattura denominate «Bosco di Roncigliano» e "Monte Musino".

L'Oasi di "Tor Mancina" è ridotta a 975 ha, in quanto per 224 ha ricade nella Riserva Naturale "Macchia di gattaceca».

La Z.R.C. "Le Beccacce» ricade nella Riserva Naturale "Decima - Malafede". Infine nella Riserva Naturale Marcigliana ricadono la A.F.V. «Medio Tevere», (quasi completamente) e l'A.F.V. "La Marcigliana" per circa la metà della superficie.

Tra le Aziende Faunistico-Venatorie sono elencate quelle denominate "Ceri" e "Le Starnelle" istituite dalla Provincia di Roma, nelle more della pianificazione. I relativi territori non sono stati conteggiati nella descrizione dell'esistente. Essi saranno inseriti nell'assetto programmato.

Per entrambe esiste contenzioso amministrativo: per la prima è stato sospeso in via cautelare della stessa Provincia il provvedimento istitutivo dalla stessa, per la seconda il T.A.R. Lazio ha ordinato la sospensione del provvedimento provinciale.

Sono presenti come Bandite di Caccia, istituto non previsto dalla [L.R. 17/95](#), la tenuta presidenziale di Castelporziano (5985 ha) e la Bandita S. Gregorio da Sassola (636 ha).

Non sono previste Aziende Agro-Turistico Venatorie, né Centri di riproduzione di fauna selvatica (sia pubblici, che privati).

L'assetto faunistico-venatorio programmato nel Piano faunistico-venatorio provinciale di Roma è sintetizzato nei quadri seguenti:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
Territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica		
Bandite	6.821,00	1,64
Ex Zone di Rifugio	–	–
Zone Ripopolamento e Cattura	13.186,00	3,17
Oasi di Protezione	11.377,00	2,74
Parchi e Riserve Naturali	68.512,00	16,48
Fondi Chiusi	6.000,00	1,44
Zone Militari	5.720,00	1,38

Grande Raccordo Anulare	2.000,00	0.48
TOTALE	113.616,00	27.33
Zone con vincolo venatorio	113.616,00	27.33
Aziende Faunistico Venatorie	17.430,00	4.19
Zone addestramento cani	995,00	0.24
TOTALE	132.041,00	31.76
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	415.642,40	100.00
Territorio destinato alla caccia programmata	283.601,40	68.24

* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale

L'assetto programmatico proposto dalla Provincia di Roma, dopo gli adeguamenti conseguenti alle osservazioni sopra riportate è il seguente:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
Territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica		
Bandite	5.985,00	1.44
Ex Zone di Rifugio	–	–
Zone Ripopolamento e Cattura	2.000,00	0.48
Oasi di Protezione	9.562,00	2.30
Parchi e Riserve Naturali	11.952,00	2.88
Fondi Chiusi	96.925,00	23.31
Zone Militari	6.000,00	1.44
Grande Raccordo Anulare	5.720,00	1.38
TOTALE	138.144,00	33.23
Zone con vincolo venatorio	138.144,00	33.24
Aziende Faunistico Venatorie	15.951,00	3.84
Zone addestramento cani	995,00	0.24
TOTALE	155.090,00	37.31
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	415.642,40	100.00
Territorio destinato alla caccia programmata	260.552,40	62.69

* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale

Il piano faunistico venatorio di Latina

Il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Latina è stato approvato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale 6 dicembre 1995, n. 114 e del 30 aprile 1996, n. 25.

Il Piano fu elaborato ed approvato in assenza degli indirizzi regionali emanati con [Del.G.R. 754/96](#).

Con [deliberazione 5 novembre 1996, n. 8750](#) la Giunta regionale fissando il termine ultimo del 29 gennaio 1997 per l'invio dei piani faunistico-venatori provinciali non ancora consegnati, invitava la Provincia di Latina ad adeguare il Piano già presentato agli indirizzi regionali.

L'Amministrazione provinciale di Latina con provvedimento del Consiglio Provinciale 31 gennaio 1997, n. 9 ha riconfermato il proprio Piano nel testo originariamente approvato senza alcun adeguamento.

Il Piano assume la S.A.S.P. provinciale nel valore pari a 180.590,39 ha

determinato nello Studio propedeutico dell'Università «La Sapienza» e riconfermato negli indirizzi regionali.

Sono stati individuati n. 2 Ambiti Territoriali di Caccia che rispondono al criterio dimensionale previsto dall'[articolo 25, comma 1](#), della [L.R. 17/95](#), secondo il quale l'estensione di uno dei due A.T.C., non deve essere inferiore ad 1/3 della superficie dell'altro, anche se uno dei due non raggiunge i 60.000 ha.

Poiché il Piano provinciale è stato approvato prima della promulgazione della L.R. 29/97 è stato necessario un intervento d'ufficio nella descrizione dello stato di fatto riportato, per aggiungere le nuove aree protette istituite nella Provincia, per individuare i casi di sovrapposizione, totale o parziale, su istituti faunistico-venatori esistenti e, quindi, per eliminare la possibilità di doppi conteggi delle superfici.

In particolare il Parco Naturale dei Monti Aurunci si sovrappone, in Provincia di Latina, con le ex Bandite "Campello" e "S. Arcangelo", inoltre con la Zona Addestramento Cani "Le Mura". Infine viene interessata anche parte della superficie della Azienda Faunistico-Venatoria "Frà Diavolo" che dovrà ridimensionarsi per 692 ha.

Per quanto riguarda il territorio destinato a protezione della fauna selvatica il Piano stabilisce una quota del 27,34% della S.A.S.P. pari a 49484 ha dei quali 20500 ha (11,35% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale) sono relativi alle pertinenze stradali e ferroviarie calcolate su di una estensione lineare di 2050 km.

Premesso che non è specificato se la detta superficie sia agro-silvo-pastorale e se vi siano sovrapposizioni con altri istituti faunistico venatori, dal Piano provinciale non emerge che per tali territori siano programmati provvedimenti di adeguati interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole che ai sensi dell'[articolo 10, comma 4](#), della [legge 157/92](#), caratterizzano, insieme al divieto di abbattimento e cattura a fini venatori, la protezione faunistica.

In merito alle disposizioni relative alle superfici sottoposte a tutela faunistica si rileva la proposta di destinare alla Caccia programmata tutto il territorio interessato all'istituto dell'Oasi confinante con il Parco Naturale del Circeo, in ragione di condizioni di degrado ambientale e della diffusa urbanizzazione della zona.

Per quanto concerne il territorio destinato alla Caccia a gestione privata la quota di S.A.S.P. è del 6%. Si ipotizza di portare tale quota al 15% e di riservare 1891 ha, ad Aziende Agro-Turistico-Venatorie.

Non sono indicati i centri (pubblici e/o privati) per la riproduzione della fauna allo stato selvatico.

È presente una Zona di Ripopolamento e Cattura (S. Arcangelo, ha 2380), che, come detto, ricade nel parco dei "Monti Aurunci".

Il quadro riassuntivo dell'assetto proposto è per la Provincia di Latina, a meno delle necessarie correzioni derivanti da quanto sopra esposto, è il seguente:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
Territorio destinato a protezione della fauna selvatica		
Zone Ripopolamento e Cattura	2.380,00	1.3
Oasi	14.700,00	8.2
Parchi e riserve	10.103,00	5.6
Fondi chiusi	1.156,88	0.64
Zone militari	645,00	0.35
Zone di rispetto stradali e ferrovie	20.500,00	11.40
TOTALE	49.484,88	27.34
Territorio destinato alla caccia a gestione privata		
Territorio interessato da A.F.V. e/o a ATV	10.851,00	6.00

Zone addestramento cani	195,00	0.10
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	180.990,39	100.00
* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale		

L'assetto programmatico proposto dalla Provincia dopo gli adeguamenti conseguenti alle osservazioni sopra riportate è il seguente:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
Territorio destinato a protezione della fauna selvatica		
Zone Ripopolamento e Cattura	–	–
Oasi	9.690,00	5.35
Parchi e riserve	23.047,00	12.73
Fondi chiusi	1.156,88	0.64
Zone militari	645,00	0.35
Zone di rispetto stradali e ferrovie	–	–
TOTALE	34.538,88	19.07
Territorio destinato alla caccia a gestione privata		
Territorio interessato da A.F.V. e/o a ATV	10.159,92	5.61
Zone addestramento cani	195,00	0.01
Superficie agro-silvo-pastorale provinciale	180.990,39	100.00
* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale		

Il piano faunistico venatorio di Frosinone

Il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Frosinone è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 6 agosto 1997, n. 70.

Nel Piano provinciale viene individuata la ripartizione del territorio in n. 2 Comprensori comprendenti omologhi Ambiti Territoriali di Caccia la cui delimitazione viene assunta definitivamente nel Piano regionale.

Il Piano è basato su dati territoriali riferiti alla S.A.S.P. definita con criteri diversi da quelli indicati negli indirizzi regionali con [Del.G.R. 754/96](#). Infatti il Piano considera soltanto la superficie Agricola Utilizzata presente all'interno delle aziende (fonte censimento generale agricoltura ISTAT 1990) e non la S.A.S.P.; quindi vengono esclusi dal conteggio i terreni agrari e forestali non costituenti aziende .

In pratica la destinazione differenziata del territorio provinciale parte da un totale di S.A.S.P. di 227.147 ha a fronte del dato ufficiale di riferimento di 280.340 ha. Ne consegue che l'assetto proposto, derivante dall'applicazione delle quote di legge riservate alle diverse destinazioni, risulta anomalo e non omogeneo con uno dei fondamentali criteri specificati per la pianificazione faunistico-venatoria.

In relazione alla predetta anomalia di fondo, nel Piano Regionale i dati territoriali di base e le incidenze percentuali dei diversi istituti nella Provincia di Frosinone sono non corrispondenti a quelli del Piano provinciale in quanto rettificati d'ufficio.

Inoltre, poiché il Piano provinciale è stato approvato prima della promulgazione della L.R. 29/97, è stato necessario un ulteriore intervento

d'ufficio nella descrizione dello stato di fatto riportato, per aggiungere le nuove aree protette istituite nella Provincia, per individuare i casi di sovrapposizione totale e parziale su istituti faunistico-venatori esistenti e, quindi, per eliminare la possibilità di doppi conteggi delle superfici.

In particolare è stata individuata una Z.R.C. (Esperia) che rientra in parte nel Parco Naturale dei "Monti Aurunci".

Inoltre nel nuovo assetto è prevista una Z.A.C. che entra nella Riserva Naturale "Antiche città di Fregellae e Fabriteria e Lago S. Giovanni Incarico". Ulteriore osservazione riguarda il calcolo della quota di territorio destinata alla protezione faunistica.

Nel conteggio viene inclusa, una superficie di 43.121 ha riferita alle fasce laterali di 50 m per lato per tutto il percorso stradale e ferroviario ai di fuori dei centri urbani, calcolato in 4313 km. Tale superficie rispetto alla S.A.S.P. indicata di 227147 sarebbe pari al 19%. Tale quota sommata alla residua quota relativa alle superfici protette (14,25%) porterebbe oltre la quota massima stabilita dalla [legge 157/92](#), del 30%.

Premesso che non è specificato se la detta superficie sia agro-silvo-pastorale e se vi siano sovrapposizioni con altri istituti faunistico venatori, dal Piano provinciale non emerge che per tali territori siano programmati provvedimenti di adeguati interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole che ai sensi del [articolo 10, comma 4](#), della [legge 157/92](#), caratterizzano, insieme al divieto di abbattimento e cattura a fini venatori, la protezione faunistica.

Il quadro complessivo riassuntivo che si ricava dal Piano di Frosinone, a meno delle necessarie correzioni derivanti da quanto sopra esposto è il seguente.

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
SUPERFICIE DESTINATA ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (Sono comprese le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni)	75.526,61	33.26
di cui pertinenze stradali e ferroviarie	43.121,61	19.00
TERRITORIO DESTINATO ALLA CACCIA A GESTIONE PRIVATA	31.800,68	14.00
di cui territorio interessato da AA.FF.VV. già esistenti	10.032,00	4.41
ZONE ADDESTRAMENTO CANI	260,00	0.10
SUPERFICIE AGRO-SILVO-PASTORALE PROVINCIALE	227.147,72	100.00

* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale

Dal nuovo assetto, del territorio mancano indicazioni su centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale per i quali sarà destinata la superficie di 2271 ha di S.A.S.P. (1% calcolato sul totale di 227.147 ha)

Per le Aziende agro-turistico-venatorie viene individuato la vocazione territoriale sulle cartogralle, con l'intento di degnare a questo Istituto 13.628 ha di S.A.S.P. (6% calcolato sul totale di 227147 ha).

Il territorio destinato alla caccia programmata sarebbe di 117.548,96 ha di S.A.S.P. (51,75% calcolato sul totale di 227.147 ha).

È previsto un centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per 367 ha.

L'assetto programmatico proposto dalla Provincia dopo gli adeguamenti conseguenti alle osservazioni sopra riportate è il seguente:

Denominazione	superficie (ha)	valore % della s.a.s.p.*
SUPERFICIE DESTINATA ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	38.171,00	13.26
di cui pertinenze stradali e ferroviarie	–	–

TERRITORIO DESTINATO ALLA CACCIA A GESTIONE PRIVATA	31.800,68	14.00
di cui territorio interessato da AA.FF.VV. già esistenti	10.033,00	14.00
ZONE ADDESTRAMENTO CANI	260,00	0.10
SUPERFICIE AGRO-SILVO-PASTORALE PROVINCIALE	280.340,00	100.00

* s.a.s.p. = superficie agro-silvo-pastorale

Repertorio degli istituti faunistici e faunistico-venatori programmati

Sono state classificate tra le Oasi le zone di protezione non contemplate nella [L.R. 17/95](#). Tali sono le "Bandite di caccia", le "Zone di Rifugio" e le "Zone di protezione delle Rotte di Migrazione" che vengono comunque segnalate caso per caso.

Non è classificabile tra i seguenti Istituti la tenuta Presidenziale di Castelporziano di 5985 ha.

OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA				
Provincia	Denominazione	Comuni	Superficie (ha)	
Viterbo	Alviano	Viterbo	256	
	Collevalle	Bomarzo	1.034	
	Monti di Castro	Ischia di Castro	665	
	Palombaro	Bagnoreggio-Lubriano-Civitelia D'Agliano	1.000	
	S. Magno	Gradoli - Grotte di Castro	1.100	
	Fiume Marta	Marta -	325	
	Monti Cimini	Viterbo-Vitorchiano	834	
	Costa Selvaggia	Montalto	65	
	Vulci	Canino	354	
	Isola Martana	Lago di Bolsena	13	
	Isola Bisentina	Lago di Bolsena	18	
	TOTALE COMPENSORIO VT1			5.664
		Lago di Vico	Ronciiglione	1.161
		Le Saline	Tarquinia	1.667
		Roccaccia	Tarquinia	1.161
		Fiume Marta	Tuscania	175
		Spinicci	Tarquinia	142
		Monti Cimini	Soriano nel Cimino-Canepina	2.511
	TOTALE COMPENSORIO VT2			6.817
Rieti	Terminillo (Parte)	Leonessa, Posta, Cantalice	6.888	
	Santona (ex Bandite)	Leonessa	600	
	Secondano (ex Bandite)	Montenegro	830	
	Martellata (ex Bandite)	M.S.Giovanni	300	
	Lago di Ventina (Zona di protezione, Rotta di Migrazione)	Colli sul Velino	100	
	TOTALE COMPENSORIO RI1			8.818
		Terminillo (Parte)	Rieti, Antrodoto, Cittaducale, Micigliano, C. S. Angelo, Borgovelino	5450
	Sala Belvedere (ex Bandita)	Rieti	1337	
TOTALE COMPENSORIO RI2			67.871	
Roma	Lago di Bracciano (Zona di protezione, Rotte di Migrazione)	Bracciano	620	
	Lago di Martignano	Anguillara - Roma	350	

	Canale Monterano	Canale Monterano	190
	S. Oreste	S. Oreste - Civitella - Rign.	1.424
		TOTALE COMPENSORIO RM1	2.584
	Carpineto-Montelanico	Carpineto Montelanico	5.298
	Gorga - Montelanico	Gorga - Montelanico	1.233
	Monte Pilocco	Carpineto Romano	442
	Tormancina	M. Rotondo - Palombara	975
	Monte Altuino	Arcinazzo Romano	584
	S. Gregorio Da Sassola (ex Bandita)	S. Gregorio	836
		TOTALE COMPENSORIO RM2	9.368
Latina	Ninfa	Sermoneta	1.850
	Monti Lepini (comprende ex Bandite)	Maenza	4.200
	Montenero (ex Bandite)	Maenza	186
	Monti Ausoni		2.350
	Laghi dei Vescovo		460
		TOTALE COMPENSORIO LT1	9.046
	Palmarola	Ponza	136
	SS. Cosma e Damiano (ex Zona Rifugio)	SS. Cosma e Damiano	700
	S Stefano	Ponza	28
	Lago di Fondi (Zone di protezione Rotte di Migrazione)	(Sup. acquea)	459
		TOTALE COMPENSORIO LT2	864
Frosinone	Trisulti	Vico, Colleparado, Alatri	3.000
		TOTALE COMPENSORIO FR1	3.000
	S. Serena Pratillo (ex Zona di Rifugio)	Supino - Morolo	950
	S. Oliva (ex Zona di Rifugio)	Pontecorvo	1.300
	Montecassino	Cassino	200
		TOTALE COMPENSORIO FR2	2.250

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Provincia	Denominazione	Comuni	Superficie (ha)
Viterbo	Fiume Paglia	Proceno	802
	Monterado	Bagnoregio	1.332
	Pisello - Lemme	Viterbo	1.253
	Le Rocchette	Piansano - Capodimonte	826
	Acquarossa	Viterbo	738
	Montalto	Montalto di Castro	802
	S. Lorenzo	S. Lorenzo Nuovo	813
	Graffignano	Graffignano	1.355
		TOTALE COMPENSORIO VT1	7.921
	S. Angelo	Corchiano - Gallese	1.971
	S. Savino	Tarquinia	1.700
	Cesurli	Vasanello	875
	Tuscania	Tuscama	1.174
	Civitacastellana	Civitacastellana	765
		TOTALE COMPENSORIO VT2	6.485
Rieti	Leonessa	Leonessa	1.700
	Poggio Perugino - Monte Tancia	Monte S. Giovanni Roccantica	4.000
		TOTALE COMPENSORIO RI1	5.700
	Castel di Tora	Castel di Tora	1.500
	Fiamignano	Fiamignano	1.884
		TOTALE COMPENSORIO RI2	3.384

Roma	Monte Aceto	Morlupo, Capena, Castel Nuovo di Porto, Riano	745
	Monte Castagno	Tolfa	938
	Colle di Mezzo	Allumiere	1.374
	TOTALE COMPENSORIO RM1		3.057
	S. Anastasio	Anzio	664
	Monti Prenestini	Castel S. Pietro - Capranica	1.250
	S. Vittorino	Roma. Gallicano, S. Gregorio da Sassola	714
	Poggio Cesi	Palombara Sabina, S. Angelo R. Guidonia M.	766
	Valle del Tevere	Roma, Riano, Casteinuovo di Porto	1.068
	La Selva	Castel Madama, Sambuci, Ciciliano	904
	Colli Santi	Roiate, Affile	366
	Sterpara	Valmontone Genazzano	793
	TOTALE COMPENSORIO RM2		6.525
Latina	<i>Istituto non presente</i>		
Frosinone	Monte Cairo	Terelle, Colle S. Magno	1.000
	Colle Terelle	Campoli A., Alvito, Posta F., Vicalvi	1.000
TOTALE COMPENSORIO FR1		2.000	
	Esperia	Esperia	655
	Montenero	Ca-stro- V. , Falcattera	1.200
	Valle Incarico	S. giovanni s, Pico, Pastena, Falvaterra	1.700
TOTALE COMPENSORIO FR2		3.555	

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Provincia	Denominazione	Comuni	Superficie (ha)
Viterbo	<i>Istituto non presente</i>		
Rieti	<i>Istituto non presente</i>		
Roma	<i>Istituto non presente</i>		
Latina	All'interno dell'Oasi dei Monti Lepini		50
Frosinone	Comprensorio FR2		367

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Provincia	Denominazione	Comuni	Superficie (ha)
Viterbo (Territori vocati come da Piano faunistico-venatorio provinciale)	Carbonara	Bagnoregio	1.486
	Gallicella	Acquapendente	785
	Canino	Canino	710
	Musignano	Canino	2.433
	Sugarella	Canino (parte)	1.200
	Chiusa Farina	Ischia - Cellere	678
	Voltone	Famese	4521
	S. Agostino	Montalto di Castro	953
	Fondaccio	Montefiascone	403
	S. Francesco	Montefiascone	514
	Bucone	Tessennano - Canino - Cellere	408
	Mezzano	Valentano	781
	Pontoncelli	Valentano	600
	Monti di Castro	Ischia di Castro	878
	Casalone	Viterbo	701
	Vaccareccia	Viterbo	1.278
Menicozzo	Viterbo	550	
Grotta Nuova	Viterbo	602	
Castel di Salce	Viterbo	230	

		TOTALE COMPENSORIO VT1	15.642
	Barbarano	Barbarano Romano	1.682
	Bassano Romano	Bassano Romano	1.600
	Filissano	Nepi	527
	Borghetto	Civitacastellana	1.440
	Grotta Nuova	Vetralla	640
	Sugarella	Tuscania	570
	Rustica	Biera	1.774
	Vaccareccia Civitella Cesi	Biera - Vejano	1.569
	Greppo Marino	Blera - vetralla	2.200
	Settevene	Monterosi - Nepi	2.911
	Castel Bagnolo	Orte	1.345
	Nepi	Nepi - Ronciglione - Capranica	3.311
	S. Martino	Sutri	2.959
	Pantalla	Tuscania	2.450
	Pian di Vico	Tuscania	521
	Veiano	Vejano	2.747
	Castelluzzo	Vetralla - Villa S. Giovanni	1.958
	Menicozzo	Monteromano	50
	Castel di Salce	Monteromano	2.530
	S. Salvatore	Vetralla	533
		TOTALE COMPENSORIO VT2	333.371
Rieti	Farense	Fara Sabina	1.993
	Tre Valli	P. Nativo, Casteinuovo, Toffia	2.793
	Borbona	Posta	1.428,62
	Monteleone S. Oliveto*	Monteleone S. Torricella	1.757
	Rocchette, Torri Configni	Rocchette, Torri, Configni, Vacone	1.755
	Colle D'Oro*	Magliano S.	704,67
	Poggio Moiano	Poggio Moiano	1544,32
	Accumoli	Accumoli	505,12
		TOTALE COMPENSORIO RI1	12.480,73
	Cardito*	Cittaducale	701
	Ponticelli - Scandriglia*	Scandriglia	1.783,17
	Orvinio	Orvinio	1.087
	Pozzaglia S.	Pozzaglia S.	1.607,68
	Vallecupola	Ascrea, Vallecupola, C. Di Tora, Roccasinibalda	1.862,68
	Roccasinibalda*	Roccasinibalda	1.000
	Torricella S. *	Torricella S.	629
		TOTALE COMPENSORIO RI2	8.670,53
	<i>* Possibile trasformazione in Aziende agri-turistico-venatorie</i>		
Roma	Casal di Galeria	Roma	800
	Il Casalone*	Tolfa	920
	La Castagna	Bracciano Manziana	613
	Castel Giuliano Sasso	Bracciano Cerveteri	2.912
	Castel Lombardo	Bracciano Cerveteri	525
	Centrone	Roma	660
	La Vacchereccia di Civitella (parte)	Canale Montesano	420
	Poggio Oriolo	Bracciano	1.369
	Santa Severa	Tolfa - S. Marinella	1.250
	Valle Luterana*	Bracciano - Cerveteri	905
	Ceri **	Ceri	439

	Vicarelo	Bracciano	670
	TOTALE COMPENSORIO RM1		11.483
	<i>* Possibile trasformazione in Aziende agri-turistico-venatorie</i>		
	<i>** vedi analisi Piano faunistico-venatorio provinciale</i>		
	La Marcigliana (condizionata a parere INFS)	Roma	624
	Lazzaria	Velletri	408
	Montorio	Montorio Romano	1.119
	Nerola*	Nerola	500
	Montelibretti	Montelibretti	1.047
	Le Starnelle**	Vallinfreda	770
	TOTALE COMPENSORIO RM2		44.685
	<i>* vedi note riportate nella precedente descrizione dello stato di fatto</i>		
	<i>** vedi analisi Piano faunistico-venatorio provinciale</i>		
Latina	S Agata	Prossedi	780
	Rocchigiana	Roccaporga	1.366
	Maentina	Maenza	1.816,66
	Cora	Cori	2.000
	F. Sbardella*	Cori - Cisterna	600
	Torrecchia N.*	Cisterna L.	521,26
	Torrecchia V.*	Cisterna L.	770
	TOTALE COMPENSORIO LT1		7.853
	Fra Diavolo	Itri	2306
	TOTALE COMPENSORIO LT2		2.998
	<i>* Possibile trasformazione in Aziende Agri Turistico Venatorie</i>		
Frosinone	Il Gallo	S. Biaqio S.	1.855,61
	Macchia Marina		2.283,72
	TOTALE COMPENSORIO FR1		4.138
	Acquafondata	Acquafondata	2.024
	Vallerotonda	Valierotonda	3.870,54
	TOTALE COMPENSORIO FR2		5.894

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Viterbo	<i>Istituto non ancora attivato</i>
Rieti	<i>Istituto non ancora attivato</i>
Roma	<i>Istituto non ancora attivato</i>
Latina	<i>Istituto non ancora attivato</i>
Frosinone	<i>Istituto non ancora attivato</i>

I Piani provinciali, anche a motivo della non ancora intervenuta emanazione della disciplina di funzionamento degli istituti di caccia a gestione privata (A.F.V. e A.T.V), e della conseguente mancata attivazione del nuovo istituto Aziende Agro-Turistiche

ZONE ADDESTRAMENTO CANI

Provincia	Denominazione	Comuni	Superficie (ha)
Viterbo	Il Cerro	Canino	195
	Piscin di Polvere	Viterbo	25
	TOTALE COMPENSORIO VT1		200
	La Costa	Vetralla	104
	TOTALE COMPENSORIO VT2		104
Rieti	<i>Istituti non presenti</i>		
Roma	I Terzi	Torrita Tiberina	109
	Montelarco	Rignano Fiaminio	199
	Testa di Lepre	Roma	200
	TOTAL COMPENSORIO RM1		5081

	Castiglione	Roma	120
	La Selva	Maffiano Romano	170
	Lunghezza	Roma	197
		TOTAL COMPENSORIO RM2	4871
Latina	Diana	Roccasecca di Volsci	195
		TOTALE COMPENSORIO LT1	195
Frosinone	Monna Pica	Fiuggi	160
	Cerico	Collepardo	141
	Valle Cauzati	Paliano	160
		TOTALE COMPENSORIO FR1	4611
	Le Mandre	Colle S. Magno	40
	I Greci	Pontecorvo	111
	Ara Sodana	Ripi	21
	Valvazzata	Giuliano di Roma Patrica	341
		TOTALE COMPENSORIO FR2	206

PARTE IV LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Pianificazione faunistico-venatoria del territorio regionale

Nel presente titolo del Piano faunistico-venatorio regionale viene definito, sulla scorta dei contenuti dei Piani faunistico-venatori provinciali integrati ed omogeneizzati in coerenza con le osservazioni di corrispondenza riportate nel titolo "Analisi dei Piani faunistico-venatori provinciali", l'assetto organizzato sul piano territoriale degli istituti faunistici e faunistico-venatori previsti dalle norme vigenti.

I predetti Istituti sono, coerentemente con le analisi fin qui condotte, riuniti, sulla base della destinazione d'uso del territorio a fini faunistici e venatori, nelle tre categorie individuate dalla [legge 157/92](#) e dalla [L.R. 17/95](#):

- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione faunistica;
- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia a gestione privata;
- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata.

La definizione dell'assetto regionale si sviluppa, pertanto, partendo da un "Quadro di Riferimento Territoriale" nel quale in progressione logica sono inseriti gli istituti, in termini dimensionali, seguendo una metodologia omogenea che facilita la comprensione delle rappresentazioni quantitative sintetiche.

Tali rappresentazioni sono completate con note di illustrazione specifica e con la definizione delle prescrizioni dettate per la traduzione concreta ed attuativa a livello provinciale dell'assetto pianificato a livello regionale.

I quadri "tematici" riepilogativi sono altresì completati con la cartografia relativa agli istituti individuati nel repertorio riportato nelle pagine precedenti.

Quadro di riferimento territoriale

Il quadro di riferimento territoriale riportato comprende la superficie agro-silvo-pastorale calcolata secondo la metodologia stabilita dalle norme e disposizioni vigenti, sulla base dei dati ufficiali ISTAT dell'ultimo Censimento dell'agricoltura e le quote di territorio a destinazione faunistica e faunistico-venatoria differenziata.

Tali quote vengono espresse nei valori assoluti minimi e/o massimi derivanti dalle percentuali di legge.

QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE (Superficie agro-silvo-pastorale e quote di destinazione a fini faunistico-venatori)			
Provincia	Territorio agro-silvo-pastorale	Istituti di protezione faunistica quote teoriche (di legge)	
		minimo 20%	massimo 30%
	ha	ha	ha
Viterbo	317.874,00	63.574,80	95.362,20
Rieti	249.364,93	49.872,99	74.809,48
Roma	415.642,40	83.128,48	124.692,72
Latina	180.990,39	36.198,08	54.297,12
Frosinone	280.340,28	56.068,06	84.102,08
Lazio	1.444.212,00	288.842,40	433.263,60
Superficie A.S.P. destinata a caccia a gestione privata quota massima di legge 15% (1)			
Provincia	A.F.V. 8%	A.T.V. 6%	Centri priv. ripr. 1%
	ha	ha	ha
Viterbo	25.429,92	19.072,44	3.178,74
Rieti	19.949,19	14.961,90	2.493,65
Roma	33.251,39	24.938,54	4.156,42
Latina	14.479,23	10.859,42	1.809,90
Frosinone	22.427,22	16.820,42	2.803,40
Lazio	115.536,96	86.652,72	14.442,12
<i>NOTA: (1) Ferma restando la quota massima del 15% di territorio agro-silvo-pastorale destinabile agli istituti di caccia a gestione privata, le percentuali di ripartizione di detta quota tra i diversi istituti debbono intendersi obiettivi tendenziali cond</i>			
Superficie A.S.P. a gestione programmata della caccia A.T.C. min. 55%			
Provincia	ha	di cui ZAC max 1 %	
		ha	
Viterbo	174.830,70	3.178,74	
Rieti	137.150,71	2.493,65	
Roma	228.603,32	4.156,42	
Latina	99.544,71	1.809,90	
Frosinone	154.187,15	2.803,40	
Lazio	794.316,60	14.442,12	

Territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna

Il quadro relativo, di seguito riportato, contiene nella prima parte i valori dimensionali di riferimento (teorici), nella seconda parte i valori desumibili dai Piani faunistico-venatori provinciali e nella terza parte l'assetto programmato dalla Regione.

La prima parte è desunta dal Quadro di riferimento territoriale di cui al capitolo precedente.

Nella seconda parte, derivata dai Piani faunistico-venatori provinciali, i valori riportati sono comunque quelli revisionati d'ufficio, come evidenziato nell'analisi dei piani provinciali, in relazione

- a)** alle modifiche intervenute, successivamente all'approvazione da parte dei rispettivi Consigli provinciali, dei Piani provinciali di Roma, Latina e Frosinone, per effetto della L.R. 29/97;
- b)** alle rettifiche, meramente tecniche, delle superfici degli istituti esistenti;
- c)** all'opzione regionale di considerare utili, al raggiungimento del limite minimo del 20% di territorio faunisticamente protetto, le fasce adiacenti alle infrastrutture viarie per una profondità di 50 metri lineari su ogni lato, che nei piani provinciali di Viterbo, Latina e Frosinone sono state utilizzate nel conteggio delle superfici destinate a protezione della fauna, quando sono rispettate le condizioni previste dal quarto capoverso della pagina seguente.

I valori riportati, in assoluto ed in percentuale, sono altresì disaggregati tra istituti esistenti e nuovi istituti (da creare ed attivare).

L'assetto programmato dalla Regione riconduce entro i limiti di legge nel valore minimo (20%) le quote delle Province deficitarie (Viterbo, Latina e Frosinone) e nel valore massimo (30%) la quota della Provincia di Rieti programmata in misura leggermente superiore e la quota della Provincia di Roma risultante pari, nel complesso degli istituti già esistenti, al 33,24%.

In concreto, le ultime due colonne della terza parte del quadro esprimono nei termini differenziali (+/-) l'estensione dei nuovi istituti di protezione della fauna da creare (segno +) e le riduzioni degli istituti esistenti o previsti (segno -).

Il differenziale determinato rimane comunque suscettibile di modificazioni fino alle determinazioni regionali sulle domande di divieto dell'attività venatoria sui fondi agricoli, presentabili entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del Piano.

L'assetto definitivo prefigurato prevede a livello regionale una quota di territorio destinato a protezione della fauna pari a 355.478 ettari che rappresenta il 24,60 % dell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Il predetto assetto dovrà essere raggiunto entro i tempi strettamente necessari per la creazione degli istituti di protezione più confacenti alle caratteristiche delle aree prescelte per la localizzazione.

Possono concorrere alla quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione faunistica le fasce laterali alle vie di comunicazione ferroviaria ed alle strade carrozzabili escluse le strade poderali ed interpoderali purché siano rispettate le seguenti condizioni.

- 1.** le tratte infrastrutturali non debbono ricadere all'interno di altri istituti destinati alla protezione faunistica o all'interno di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- 2.** le aree considerate debbono presentare caratteristiche di naturalità idonee alla sosta ed alla riproduzione della fauna;
- 3.** le aree considerate debbono essere individuate per contesti territoriali omogenei e debbono costituire nello specifico contesto territoriale, un insieme adeguato anche sui piano dell'estensione complessiva;
- 4.** le aree considerate debbono essere adeguatamente segnalate dando visibilità alla finalità di protezione faunistica;
- 5.** nell'ambito del provvedimento provinciale di espressa individuazione, con

delimitazione cartografica, delle aree considerate debbono essere previste le misure, anche di carattere amministrativo, che la Provincia stessa e/o l'organo di gestione dell'A.T.C. interessato pongono in essere per agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

6. Le pertinenze viarie per le quali le Amministrazioni provinciali adotteranno i provvedimenti previsti al precedente punto 5, costituiscono vincolo nel conteggio della superficie destinata a protezione faunistica in caso di istituzione di nuove aree naturali protette.

Le nuove aree destinate alla protezione della fauna, quando ancora non individuate nei piani faunistico-venatori provinciali, vengono selezionate prioritariamente nell'ambito:

- a) delle aree inserite nel Piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7 della L.R. 29/97;
- b) delle zone di protezione speciale definite dall'Unione Europea;
- c) delle zone vocazionali individuate nello studio del Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università "La Sapienza" finalizzato alla pianificazione faunistico-venatoria della Regione Lazio.

Di converso, le riduzioni degli Istituti esistenti, fino a quando non intervenga per legge una eventuale ripermimetrazione delle aree naturali protette istituite, potranno incidere esclusivamente sugli istituti di tutela faunistica istituiti in via amministrativa.

ASSETTO PROGRAMMATICO TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE CON DESTINAZIONE A PROTEZIONE DELLA FAUNA						
Provincia	Territorio agro-silvo-pastorale		Istituti di protezione faunistica quote teoriche (di legge)			
			minimo 20%		massimo 30%	
	ha		ha		ha	
Viterbo	317.874,00		63574,80		95.362,20	
Rieti	249.364,93		49.872,99		74.809,48	
Roma	415.642,40		83.128,48		124.692,72	
Latina	180.990,39		36.198,08		54.297,12	
Frosinone	280.340,28		56.068,06		84.102,08	
Lazio	1.444.212,00		288.842,40		433.263,60	
Quote programmate Piani faunistico-venatori provinciali						
Provincia	Totale di cui ->		Istituti esistenti		Nuovi Istituti	
	ha	%	ha	%	ha	%
Viterbo	43.963,00	13,83	23.349,00	7,35	23.349,00	7,35
Rieti	75.369,00	30,22	52.047,00	20,87	23.322,00	9,35
Roma	138.144,00	33,24	138.144,00	33,24	0,00	0,00
Latina	34.538,88	19,08	30.401,88	16,80	4.137,00	2,29
Frosinone	38.171,00	13,62	34.921,00	12,46	3.250,00	1,16
Lazio	330.185,88	22,86	278.862,88	19,31	51.323,00	3,55
Quote programmate Piano Faunistico Venatorio regionale						
Provincia	Totale di cui ->		Istituti esistenti		Nuovi Istituti	
	ha	%	ha	%	ha	%
Viterbo	63.574,80	20,00	23.349,00	7,35	40.225,80	12,65
Rieti	74.809,48	30,00	52.047,00	20,87	22.762,48	9,13

Roma	124.692,72	30,00	138.144,00	33,24	-13.451,28	-3,24
Latina	36.198,08	20,00	30.401,88	16,80	6.796,20	3,76
Frosinone	56.068,06	20,00	34.921,00	12,46	21.147,06	7,54
Lazio	355.343,14	24,60	278.862,88	19,31	77.480,26	5,36

Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia a gestione privata

I dati relativi agli Istituti con destinazione a caccia a gestione privata si riferiscono esclusivamente alle quantificazioni territoriali e non riguardano l'istituto della concessione le cui vicende non interferiscono con- la finalità del Piano che è quella della programmazione del territorio regionale in rapporto alle vocazioni ed alle quote vincolate.

In altri termini le superfici indicate nell'elenco di Aziende riportato nel repertorio di cui alla [parte III](#) del Piano, ancorché riferite ad aziende esistenti al 31 dicembre 1997 vanno considerate come dimensioni destinate a questa specifica finalità, che dovranno in taluni casi essere ridotte (vedi il caso di Viterbo) ed in altri potranno, ove ricorrano le condizioni, essere aumentati.

Infatti attualmente la maggior parte delle A.F.V. nella Regione Lazio sono in essere in virtù delle proroghe concesse prima dalla L.R. 33/96 e successivamente dalla L.R. 26/97.

Quest'ultima legge ha prorogato le aziende fino all'emanazione del disciplinare di funzionamento di cui all'[articolo 32, comma 6](#), della [L.R. 17/95](#).

In tale quadro normativo, le concessioni prorogate riguardanti aziende faunistico-venatorie che al 1° febbraio 1998, per effetto delle disdette di assenso presentate entro la data del 31 dicembre 1997 dai proprietari e/o possessori dei terreni inclusi nelle aziende stesse, non dispongono più di una base territoriale di almeno 400 ha, sono cessate dalla proroga prevista dell'articolo 5, comma 1, della L.R. 26/97.

Parimenti sono cessate dalla proroga le concessioni di aziende faunistico-venatorie che alla data dell'1 febbraio 1998, per effetto delle disdette di assenso presentate fino alla data del 31 dicembre 1997 dai proprietari e/o possessori dei terreni inclusi nelle aziende stesse, pur raggiungendo la superficie minima di 400 ha, a motivo della qualità e/o della ubicazione dei terreni disdettati, hanno perduto a parere dell'I.N.F.S. l'idoneità sotto il profilo del perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente per le strutture in argomento.

I territori relativi a tali aziende che, per effetto delle disdette, dal 1° febbraio 1998 non possiedono più requisiti dimensionali o tecnici previsti dalle norme vigenti, rientrano nella programmazione faunistico-venatoria provinciale, suscettibili di uguale o diversa destinazione sotto il profilo faunistico-venatorio.

La situazione degli istituti a gestione privata della caccia al momento esistente (maggio 1998) deve ritenersi assolutamente provvisoria sia per il regime di proroga a termine, sia per la non verificata rispondenza delle A.F.V. prorogate alle caratteristiche stabilite dalla legge per detta tipologia di istituto, sia infine per la incompatibilità, per quanto relativa e non assoluta, dell'incidenza territoriale dell'unica tipologia di istituto esistente con la ripartizione tra le tre tipologie individuate dalla legge della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinabile alla categoria stessa.

Quanto sopra premesso, il Piano faunistico-venatorio regionale, nel rispetto pieno dell'[art. 10, comma 12](#), della [legge 157/92](#), "determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale".

Aziende faunistico-venatorie

I territori di localizzazione delle A.F.V. debbono possedere caratteristiche climatiche, edafiche vegetazionali e di antropizzazione idonee a favorire, anche attraverso la praticabilità effettiva dei programmi proposti, l'incremento naturale delle popolazioni delle specie determinanti l'indirizzo faunistico prescelto con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica.

Ai fini della individuazione della vocazione faunistica di una azienda si fa riferimento alle caratteristiche ambientali generati desunte in base ai seguenti parametri:

- a)** estensione, ubicazione e morfologia dei luoghi;
- b)** copertura vegetale;
- c)** ordinamenti agro-colturali e forestali;
- d)** grado di antropizzazione;

In base alle caratteristiche ambientali le aziende faunistico venatorie sono classificabili in:

- a)** aziende faunistico-venatorie boschive quando più della metà della superficie agro-silvo-pastorale sia coperta da bosco;
- b)** aziende faunistico-venatorie non boschive quando almeno la metà della superficie agro-silvo-pastorale sia interessata da colture agrarie e/o da pascoli;
- c)** aziende faunistico-venatorie palustri quando la superficie interessata da aree umide sia pari almeno a 100 ettari.

In relazione alle caratteristiche ambientali ed alla coerente tipologia aziendale, gli indirizzi faunistici per il conseguimento delle finalità proprie dell'azienda comprendono, prioritariamente, le seguenti specie:

- a)** azienda faunistico-venatoria boschiva: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale e fagiano e, quando la superficie coperta da boschi è inferiore al 60% della superficie totale dell'azienda, le specie lepre e starna;
- b)** azienda faunistico-venatoria non boschiva con coltivazioni promiscue e presenza alternativa di siepi, sieponi e boschetti: lepre, starna, pernice e fagiano e, nel caso in cui la superficie a coltura agraria ed a pascolo sia inferiore al 60% della superficie totale dell'azienda, anche le specie capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale.

Qualora l'azienda faunistico-venatoria presenti caratteristiche montane e di rocciosità, deve essere favorita la reintroduzione della coturnice.

La dimensione minima dell'azienda faunistico-venatoria deve essere compatibile con quella necessaria ad ospitare almeno un nucleo minimo vitale delle specie determinanti l'indirizzo faunistico.

Aziende agri-turistico-venatorie

I territori di localizzazione prioritaria sono quelli di scarso rilievo faunistico, caratterizzati da strutture aziendali agricole e da vivacità imprenditoriale che consentano più agevolmente il raggiungimento dell'obiettivo di integrare l'attività e la produttività agricola con l'attività venatoria.

Particolare riguardo deve essere dato a localizzazioni che, per le sinergie attivabili a livello locale, possono risultare strategiche nei nascenti sistemi agrituristici territoriali e nei tradizionali circuiti turistici minori.

Centri Privati di Riproduzione della Fauna allo stato naturale

I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, come disciplinati dall'[articolo 10, comma 8](#), lettera d), della [legge 157/92](#) e dall'[articolo 16, commi 4, 5 e 6](#), della [L.R. 17/95](#), rientrano in un istituto faunistico espressamente riferibile all'attività agricola.

Essi infatti, comunque collocati sul territorio, debbono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.

Tali centri, pertanto, possono essere inseriti in aziende agricole con ordinamenti colturali-produttivi tradizionali: in tal caso rappresentano una opportunità di diversificazione produttiva e di integrazione delle attività aziendali.

Possono altresì essere attivati come ordinamento specifico principale o anche esclusivo dell'azienda agricola appositamente organizzata per lo scopo e nella quale le attività di coltivazione assumono in tutto o in parte carattere funzionale e strumentale alla produzione faunistica.

Non entrano comunque in questo tipo di istituto gli allevamenti di selvatici previsti dall'[articolo 19](#) della [L.R. 17/95](#), per i quali, indipendentemente dalla finalità della loro produzione, non è obbligata dalla legge la forma organizzativa dell'azienda agricola né lo "stato naturale" di allevamento. La condizione di allevamento allo "stato naturale" esclude qualsiasi condizione di cattività, restrizione e/o confinamento.

L'obiettivo fondamentale dell'istituto è la ricostruzione di nuclei di popolazioni di specie autoctone, con priorità per quelle localmente estinte, rare o minacciate.

Nell'ambito di tale obiettivo, le specie allevate e le condizioni di allevamento possono essere oggetto di studio ed osservazioni e gli individui prodotti, prelevabili esclusivamente nei modi consentiti dalla legge e dalle persone legittimate, sono utilizzabili per operazioni di reintroduzione e di ripopolamento.

In relazione alla tipologia e finalità dell'istituto, i criteri di localizzazione fanno riferimento:

- alla specie o alle specie oggetto di riproduzione;
- alla valenza ecologica dell'habitat specifico;
- alla idoneità dell'habitat rispetto alle specie;
- alla produttività potenziale;
- alla compatibilità dell'allevamento allo stato naturale nel contesto strutturale e colturale nel quale si colloca il centro.

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti di costituzione dei centri deve essere di tipo interdisciplinare.

I titolari dei centri quando ricorrono le condizioni potranno accedere ai benefici pubblici previsti da leggi regionali, nazionali e dai regolamenti comunitari.

ASSETTO PROGRAMMATICO TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE CON DESTINAZIONE A CACCIA A GESTIONE PRIVATA				
Territorio a caccia a gestione privata				
Quote programmate Piano regionale				
Provincia	ha	A.F.V. 8% SASP	A.T.V. 6% SASP	Centri Priv. 1% SASP
		ha	ha	ha
Viterbo	317.874,00	25.429,92	19.072,44	3.178,74
Rieti	249.364,93	19.949,19	14.961,90	2.493,65
Roma	415.642,40	33.251,39	24.938,54	4.156,42
Latina	180.990,39	14.479,23	10.859,42	1.809,90
Frosinone	280.340,28	22.427,22	16.820,42	2.803,40
Lazio	1.444.212,00	115.536,96	86.652,72	14.442,12
Territorio destinato a caccia a gestione privata				
Quote Programmate nei Piani provinciali				

Provincia	A.F.V.		A.T.V.		Centri Privati	
	ha	%	ha	%	ha	%
Viterbo	48.979,00	15,41	0,00	-	0,00	-
Rieti	21.151,26	8,48	0,00	-	310,00	0,12
Roma	15.951,00	3,84	0,00	-	0,00	-
Latina	10.851,00	6,00	0,00	-	0,00	-
Frosinone	10.032,00	3,58	0,00	-	0,00	-
Lazio	106.964,26	7,41	0,00	-	310,00	0,02

Territorio destinato a caccia a gestione privata impegnabile (+) o da disimpegnare (-)						
Provincia	A.F.V.		A.T.V.		Centri Privati	
	ha	%	ha	%	ha	%
Viterbo	-23.549,08	-7,41	19.072,44	6,00	3.178,74	1,00
Rieti	-1.202,07	-0,48	14.961,90	6,00	2.183,65	0,88
Roma	17.300,39	4,16	24.938,54	6,00	4.156,42	1,00
Latina	3.628,23	2,00	10.859,42	6,00	1.809,90	1,00
Frosinone	12.395,22	4,42	16.820,42	6,00	2.803,40	1,00
Lazio	95.225,42	6,59	86.652,72	6,00	14.132,12	0,98

A.F.V. = Aziende faunistico-venatorie;
A.T.V. = Aziende agro-turistico-venatorie;
Centri Privati = Centri Privati di produzione della fauna selvatica.

Territorio destinato alla caccia programmata

Ai fini della caccia programmata il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Lazio è suddiviso in dieci comprensori intercomunali di riferimento (due per ogni Provincia) individuati nella Parte II del presente Piano regionale, all'interno dei quali ricadono altrettanti Ambiti Territoriali di caccia perimetrati esternamente come da cartografia allegata e dimensionati quantitativamente nella situazione di partenza nella citata Parte II del Piano ed a regime, per Provincia e nella Regione, come di seguito rappresentato.

Infatti la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata (superficie utile dell'A.T.C.) deve intendersi effettuata in forma residuale e successiva a quelle relative alle aree di protezione faunistica ed alle aree a gestione privata della caccia, esclusivamente sul piano descrittivo ed aritmetico e non sul piano della gerarchia degli istituti.

Nella concreta attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, il territorio dell'A.T.C. diventa residuale, ma comunque maggioritario rispetto alle aree a gestione privata della caccia solo quando e se gli istituti a questa forma di caccia vengono autorizzati e attivati.

Fermo restando quanto previsto nel capitolo precedente in relazione alla situazione giuridico normativa degli istituti di caccia a gestione privata esistente nel Lazio, le aree eventualmente individuate nei Piani faunistico-venatori provinciali per la localizzazione dei predetti istituti rimangono utilmente incorporate negli A.T.C. fino alla effettiva istituzione di Aziende Faunistico Venatorie, di Aziende Agriturismo-Venatorie e di Centri privati di riproduzione di selvaggina.

Ciò precisato, in linea di principio, il territorio destinato alla caccia programmata corrisponde, con riferimento ai comprensori subprovinciali, al territorio agro-silvo-

pastorale di questi scorporato delle aree di tutela faunistica interdette alla caccia (parchi e riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone militari, fondi rustici chiusi, fondi rustici vietati all'esercizio venatorio) e delle aree a gestione privata dalla caccia autorizzate ed attive.

La numerosità degli istituti richiamati e la diversificazione tipologica degli stessi per natura, modalità di istituzione, durata nel tempo conferisce carattere non fisso né statico alla superficie territoriale dell'A.T.C., per la quale comunque, la legge stabilisce la certezza dell'incidenza minima sul territorio agro-silvo-pastorale a livello provinciale (55%).

Sulla base degli assetti programmati per le altre due grandi categorie di istituti contemplati dalla pianificazione faunistico-venatoria, l'assetto territoriale "definitivo" previsto per la gestione programmata della caccia nell'ambito regionale è determinato nei dati di superficie riportati nel quadro seguente.

All'interno delle superfici di caccia programmata debbono intendersi poste le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, disciplinate dall'[articolo 17](#) della [L.R. 17/95](#) e che possono impegnare il territorio agro-silvo-pastorale nei limiti massimi riportati nel quadro seguente.

(Omissis CARTOGRAFIA)

ASSETTO PROGRAMMATICO TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE CON DESTINAZIONE A CACCIA PROGRAMMATO										
Provincia	Superficie agro-silvo-pastorale	Quote programmate Piano Faunistico Venatorio Regionale								
		Territorio destinato a protezione faunistica								
		Totale		Istituti esistenti		Nuovi istituti				
ha	ha	%	ha	%	(+ -) ha	%				
Viterbo	317.874,00	63.574,80	20,00	23.349,00	7,35	40.225,80	12,65			
Rieti	249.364,93	74.809,48	30,00	52.047,00	20,87	22.762,48	9,13			
Roma	415.642,40	124.692,72	30,00	138.144,00	33,26	-13.451,28	-3,26			
Latina	180.990,39	34.538,88	19,08	30.401,88	16,80	6.796,20	3,76			
Frosinone	280.340,28	56.068,06	20,00	34.921,00	12,46	21.147,06	7,54			
Lazio	1.444.212,00	353.683,94	24,49	278.862,88	19,31	77.480,26	5,36			

Quote programmate Piano Faunistico Venatorio Regionale					Territorio destinato alla caccia programmata
Territorio destinato a gestione privata della caccia					
Provincia	A.F.V. 8%	A.T.V. 6%	Centri Priv. 1%		ha
	ha	ha	ha		
Viterbo	25.429,92	19.072,44	3.178,74		206.818,10
Rieti	19.949,19	14.961,90	2.493,65		137.150,71
Roma	33.251,39	24.938,54	4.158,42		228.803,32
Latina	14.479,23	10.859,42	1.809,90		119.302,95
Frosinone	22.427,22	16.820,42	2.803,40		182.221,18
Lazio	115.536,96	86.652,72	14.442,12		873.896,26

Il Piano Faunistico Venatorio regionale, a regime, calcola in 873.896 ettari la superficie agro-silvo-pastorale costituente la base territoriale degli A.T.C. utile per la caccia programmata.

A livello regionale, pertanto, alla caccia programmata è destinato il 60,51 % del territorio agro-silvopastorale laziale.

Il quadro seguente mette a confronto, a livello provinciale ed a livello regionale, il territorio agrosilvo-pastorale destinato, a Piano regionale attuato, agli A.T.C. con il numero dei cacciatori laziali (residenti anagraficamente nella Regione Lazio), calcolandone il rapporto come indice di pressione venatoria "naturale".

Provincia	Superficie agro-silvo-pastorale A.T.C.	Numero cacciatori residenti	Rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e cacciatori residenti
	ha	n.	%
Viterbo	206.618,10	11.769	17.56
Rieti	137.150,71	5.687	24.12
Roma	228.603,32	40.000	5.71
Latina	119.302,95	9.606	12.41
Frosinone	182.221,18	8.797	20.71
Lazio	873.896,26	75.859	11.52

La pressione venatoria "naturale" come sopra calcolata, non sconta, a motivo dell'aleatorietà di qualsiasi previsione in tal senso, le possibili variazioni del dato territoriale e del numero dei cacciatori.

Trattandosi, però, di dati entrambi in tendenza diminutiva, il loro rapporto può considerarsi relativamente stabile.

Indipendentemente dalla variabilità dei dati di base, a Piano Faunistico Venatorio regionale attuato, la pressione venatoria media definita negli ultimi anni in Regione Lazio verrà a consolidarsi come "pressione naturale" regionale e, sotto il profilo più generale e nell'ambito regionale, come rapporto tra cacciatori e territorio.

Le entità delle differenze dei dati provinciali costituiscono evidenti parametri di valutazione dei flussi venatori interprovinciali nell'ambito regionale.

Rimanendo fisso all'attuale valore l'indice di densità venatoria, si possono facilmente individuare le direzioni prevalenti ed ipotizzare le dimensioni degli spostamenti dei cacciatori dall'area romana verso le altre Province della Regione.

Tali spostamenti, comunque fisiologici nella specificità venatoria regionale, potranno essere influenzati ed in qualche modo orientati dalle gestioni degli A.T.C. laziali, in particolare per quanto attiene alle auspicabili azioni di reintroduzione, incremento e stabilizzazioni delle specie faunistiche di maggiore interesse venatorio, attraverso mirati e diffusi interventi di miglioramento ambientale.

Criteri di valutazione dell'ammissibilità delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia

1. Nella logica codificata della gestione programmata della caccia, la legge

nazionale e la legge regionale stabiliscono da un lato il principio di contributi ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli ambiti territoriali di caccia, utilizzando a tal fine il gettito derivante dalle tasse di concessione regionale istituite in materia faunistico-venatoria e di converso il principio che il proprietario o conduttore di un fondo possa ottenere, a domanda, il divieto dell'esercizio venatorio sul fondo stesso, purché tale esclusione non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria.

Atteso che l'appartenenza di un fondo ad uno degli istituti destinati alla protezione faunistica realizza, di per se l'obiettivo del proprietario o conduttore di vietare sullo stesso l'esercizio venatorio, la previsione normativa subordina, in linea generale, la decisione su richieste della specie in argomento alla valutazione, da parte della Pubblica amministrazione, degli ostacoli all'attuazione del piano faunistico venatorio regionale in termini di conservazione del programmato rapporto dell'incidenza territoriale dei diversi istituti faunistici e di regolare gestione degli istituti stessi con particolare riguardo agli Ambiti territoriali di caccia.

Per effetto del divieto assoluto dell'esercizio venatorio sui fondi interessati, questi entrano a far parte della quota di superficie territoriale destinata alla protezione faunistica.

La determinazione sull'accogliibilità o meno delle domande di sottrazione di un fondo all'esercizio venatorio costituisce una sostanziale operazione di assestamento del Piano faunistico-venatorio.

Nel caso generale, pertanto, il giudizio sulle domande deve essere formulato tenendo conto sia delle motivazioni addotte dai richiedenti nelle domande stesse, sia sugli effetti che, in termini dimensionali e di agibilità, la sottrazione dei fondi determina sull'assetto programmato degli istituti faunistici venatori e sulla gestione dell'A.T.C. interessato. Tale giudizio è formulato con logica complessiva, anche se riferito formalmente alla singola domanda. Costituisce, in altri termini, una decisione da assumere una sola volta entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.

2. Sotto il profilo quantitativo la valutazione complessiva di cui sopra comprende anche l'esame delle situazioni di seguito individuate, per le quali le motivazioni di divieto dell'esercizio venatorio sui fondi agricoli risiedono nella rilevanza sociale pubblica e collettiva e, subordinatamente, nella rilevanza tecnica ed economica connessa alla specificità della posizione e dell'utilizzazione dei fondi interessati:

- a)** fondi di ampiezza non inferiore a 100 ettari con caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di una azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica. Tale estensione può essere raggiunta coi concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;
- b)** fondi sui quali vengano condotti programmi sperimentati di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti di Enti pubblici ed Università, finalizzati alla ricerca scientifica ed alla innovazione tecnologica;
- c)** fondi sui quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale; i motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati;
- d)** fondi che ospitano aree di prioritaria rilevanza per la tutela di specie particolarmente protette e specie migratorie, quali aree di riproduzione, dormitori invernali, zone umide, valichi montani; alla richiesta deve essere allegata una relazione a firma di un laureato in biologia scienze naturali, scienze ambientali o scienze forestali;
- e)** fondi collocati entro 500 metri da asili nido, scuote, Università degli Studi, musei, biblioteche aperte al pubblico, luoghi di culto;
- f)** fondi collocati entro 500 metri da parchi pubblici, giardini botanici, aree

faunistiche, aree archeologiche aperte al pubblico;

g) fondi collocati entro 1000 metri da ospedali, centri per anziani, cronicari, terme, ed altri luoghi pubblici o privati, con regolare licenza per il pubblico esercizio, che presentino evidenti esigenze di quiete per motivi di tutela della salute;

h) fondi collocati in aree urbane entro 500 metri da edifici registrati nei catasto urbano;

i) fondi di proprietà o nella disponibilità, con contratto di affitto, di scuole di ogni ordine e grado, Università degli Studi, Enti pubblici di ricerca, ed utilizzati regolarmente per attività ricreative, sportive, didattiche o di ricerca.

l) fondi interessati da colture specializzate di elevato pregio, da colture sperimentali o da colture particolarmente vulnerabili.

3. Il conduttore o il proprietario di un fondo rustico che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio, deve presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Regionale, una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale, per il tramite della Provincia competente per territorio.

4. Ogni Provincia procede alla catalogazione, per comprensorio, di tutte le domande ricevute e, previ gli opportuni accertamenti, formula il proprio motivato parere sull'accogliibilità di ciascuna domanda, evidenziando complessivamente in termini di superficie e di localizzazione, gli effetti delle domande accoglibili sugli istituti faunistici e venatori previsti nel Piano Faunistico Venatorio regionale.

La stessa Provincia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle richieste di esclusione dei fondi dalla caccia programmata, inoltra le domande ricevute, corredate con il proprio parere, al Servizio Tecnico Faunistico Venatorio Regionale per la predisposizione del provvedimento di decisione.

5. Il perimetro delle aree escluse dall'esercizio venatorio deve essere tabellato a cura del proprietario o del conduttore del fondo, in maniera chiara e visibile. L'esclusione dall'esercizio venatorio decade contemporaneamente al venir meno delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda. I proprietari o conduttori dei fondi esclusi, finché persiste il regime di esclusione, non possono ottenere le incentivazioni per la riqualificazione ambientale, di cui all'[articolo 31, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#).

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, l'esercizio venatorio in qualsiasi forma svolto, fino al venir meno delle ragioni che hanno determinato la sottrazione dei fondi stessi alla gestione programmata della caccia.

7. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna di cui all'[articolo 11, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#).

Criteria per la corresponsione degli incentivi per i miglioramenti ambientali

L'inclusione dei fondi agricoli negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) per l'esercizio venatorio costituisce condizione per la quale al proprietario o conduttore di un fondo agricolo spetta, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, della legge 157/92](#) e dell'[articolo 31, comma 1, della L.R. 17/95](#), un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

La misura di detto contributo viene annualmente determinata, con legge di approvazione del bilancio regionale, in relazione alle condizioni agronomiche ed agli interventi diretti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

La gestione del contributo è demandata agli organi direttivi degli A.T.C. nei quali i

fondi interessati sono utilmente inclusi per la gestione programmata della caccia.

Il regime di incentivi da attivarsi all'interno degli A.T.C. integra quelli definiti dai Piani faunisticovenatori provinciali per le Oasi di protezione e per le Zone di ripopolamento e cattura.

Il sistema di incentivazione dei miglioramenti ambientali prefigurati nella pianificazione faunisticovenatoria deve essere necessariamente coordinato con le altre linee operative sostenute da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Tralasciando gli interventi della stessa tipologia promossi e realizzati all'interno degli A.T.C., il coordinamento è necessario con le misure agro-ambientali di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92, in attuazione del quale la Regione Lazio ha riorganizzato il Programma degli interventi in testo unificato, approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 1997, n. 7432 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 35 del 20 dicembre 1997, S.O. n. 4, e modificato con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 1998, n. 1303, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 maggio 1998, S.O. n. 3.

Tale programma costituisce, sotto il profilo tecnico e procedurale, un utile quadro di riferimento per quanto attiene, in particolare, all'adozione di pratiche agronomiche idonee al ripristino di una maggiore ricettività faunistica del territorio.

Dal punto di vista faunistico, infatti, la capacità ricettiva di un territorio è il risultato di una serie di caratteristiche ambientali intrinseche capaci di sostenere un determinato numero di soggetti appartenenti alle diverse specie selvatiche ognuna delle quali nell'insieme vivente costituisce una popolazione naturale in rapporto interattivo con l'ambiente nel quale è inserita.

Uno degli obiettivi e degli interessi fondamentali della pianificazione faunisticovenatoria è quello di favorire l'incremento della consistenza delle popolazioni faunistiche "desiderate attraverso il miglioramento degli habitat con il recupero ed il ripristino di ecosistemi degradati.

Scopo dei miglioramenti ambientali è quello di Indurre un generalizzato incremento della diversità e della densità delle biocenosi che perduri il più a lungo possibile.

Peraltro, il conseguimento di incrementi (di consistenza delle popolazioni) di fauna selvatica cacciabile attraverso il miglioramento ambientale ed il ripristino di condizioni di idoneità degli habitat costituisce, anche sotto il profilo dell'interesse venatorio, un risultato favorevole stabile e permanente cui mirare in alternativa alle aleatorie operazioni annuali di immissione di selvaggina, da ridurre gradualmente fino al possibile abbandono, con trasferimento delle risorse oggi destinate a rafforzamento della spesa destinata ai miglioramenti ambientali.

Per essere concretamente efficaci, a fini faunistici, le azioni di miglioramento ambientale debbono essere

- rispondenti sul piano tecnico e biologico;
- continuative nel tempo e non episodiche e precarie;
- dimensionalmente significative.

A tal fine, gli organi direttivi degli A.T.C. debbono evitare sistemi di adesione volontaristica ed individuale, privilegiando un approccio di tipo collettivo mirato verso obiettivi definiti, programmando gli interventi per aree, e promuovendo l'adesione più ampia possibile anche attraverso la collaborazione delle rappresentanze del mondo agricolo corresponsabilizzate nella gestione dell'A.T.C.

Beneficiari degli incentivi sono i proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi, persone fisiche o giuridiche, che aderiscono ai programmi di miglioramento ambientale definiti dall'organo direttivo dell'A.T.C. in coerenza con il Piano Faunistico venatorio Regionale, per quanto attiene alle azioni previste, alle modalità e tempi di realizzazione degli interventi, alla misura dei contributi, agli impegni derivanti dalla fruizione dell'incentivo al sistema dei controlli obbligatori, alle sanzioni per gli inadempienti rispetto agli impegni assunti.

I programmi definiti ed i criteri di adesione debbono essere adeguatamente e preventivamente pubblicizzati.

Tipologia degli interventi

Le azioni ammissibili agli incentivi di miglioramento ambientale sono le seguenti:

- a)** conservazione e ripristino di spazi naturali e seminaturati di elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario per la nidificazione e lo sviluppo degli animali selvatici;
- b)** mantenimento di stoppie e residui per almeno due mesi oltre il normale periodo di raccolta;
- c)** adozione di pratiche colturali non nocive alla fauna selvatica nei frutteti, oliveti, vigneti specializzati e nelle coltivazioni cerealicole intensive;
- d)** ripristino e/o creazione e relativo mantenimento di siepi cespugliate e arboree da realizzare con essenze autoctone;
- e)** ripristino e relativo mantenimento di boschetti,
- f)** realizzazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- g)** ripristino e/o creazione di zone umide;
- h)** ripristino di fossati esistenti;
- i)** creazione di corridoi faunistici interessanti aree relativamente vaste.

Modalità e tempi di realizzazione degli interventi

In ossequio al principio della continuità nel tempo, le azioni riguardanti l'applicazione di pratiche agronomiche e colturali debbono essere reiterate per almeno un triennio.

Gli interventi di restauro vegetazionale e territoriale debbono essere mantenuti almeno per 10 anni.

Gli interventi si realizzano a seguito di accordo di adesione al programma.

Forme e Misure degli incentivi

Gli incentivi vengono concessi sotto forma di premi annuali nel caso in cui le azioni di miglioramento rientrino nella pratica agronomica, sotto forma di contributo sui costi sostenuti nel caso di investimenti fissi per restauro ambientale.

La misura massima dei contributi definita annualmente per le nuove iniziative, si applica per le azioni reiterate annualmente per l'intero periodo di durata dell'azione realizzata dal proprietario o conduttore del fondo.

Impegni del beneficiario

Il proprietario o conduttore del fondo agricolo che aderisce al programma di miglioramento ambientale a fini faunistico-venatori e beneficia degli incentivi previsti è obbligato a realizzare gli interventi che propone nel rispetto delle condizioni di esecuzione, di dimensione e di tempo stabilite nell'accordo di adesione, ed a consentire i controlli di verifica disposti dagli enti interessati. Per il periodo di durata dell'azione e di concessione dei benefici non può

trasformare il fondo interessato in fondo chiuso.

Controlli

L'organo di gestione dell'A.T.C. deve predisporre apposito sistema di controllo a campione idoneo ad accertare l'effettiva esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Nel caso di incentivi per pratiche agronomiche ecocompatibili dovranno essere previsti controlli anche da parte di laboratori autorizzati.

Sanzioni

La parziale, non giustificata, realizzazione degli interventi, il recesso dell'adesione durante l'attuazione del programma pluriennale di miglioramento, il mancato rispetto degli impegni assunti comportano la decadenza del beneficio e la restituzione degli incentivi eventualmente già percepiti, l'applicazione delle penalità previste nell'accordo di adesione sottoscritto.

Vigilanza sull'attuazione delle azioni

Gli organi di gestione degli A.T.C. debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, all'Amministrazione provinciale competente, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente contenente dati e informazioni dettagliate

- sui soggetti ammessi agli incentivi,
- sugli interventi incentivati, con la specificazione di indicatori fisici e finanziari per ogni tipologia di intervento,
- sui controlli tecnici effettuati, . sui risultati ottenuti.

Gli organi di gestione degli A.T.C. provvedono al monitoraggio di tutti gli interventi di miglioramento ambientale realizzati e in fase di realizzazione. L'Amministrazione provinciale competente per territorio, tramite le proprie strutture tecnicoamministrative, procede a verifiche sullo stato di attuazione delle iniziative di miglioramento ambientale poste in essere dagli A.T.C. e sulla regolarità del procedimento.

L'Amministrazione regionale può effettuare ulteriori controlli sull'attuazione delle singole azioni di miglioramento ambientale predisposte dagli organi di gestione degli A.T.C. e può sospendere la erogazione dei contributi regionali in caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate.

Criteri per la determinazione del risarcimento dei danni alle produzioni agricole derivanti dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria

Il fenomeno dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, forestali e ittiche è diffuso su tutto il territorio laziale ed assume, spesso, in talune aree e per talune specie dimensioni rilevanti.

Ogni qualvolta infatti la consistenza di una popolazione di specie selvatica supera la capacità portante del proprio areale, si verificano fenomeni di degrado a carico dell'ambiente e danni alle colture agrarie.

Da ciò scaturisce la necessità di applicare una serie di misure preventive e di assestare le popolazioni di specie selvatiche ad un livello compatibile con la capacità portante dell'ambiente in cui vivono.

È ovvio che tra le misure preventive rientrano anche quelle dirette ad aumentare la capacità portante del territorio a favore di quelle popolazioni delle quali, comunque, si valuti positivamente l'incremento di consistenza.

Il quadro normativo vigente in materia di danni arrecati dalla fauna selvatica a produzioni agricole ed apprestamenti per la produzione non è sempre univocamente interpretabile, anche a motivo delle oggettive difficoltà di attribuzione specifica della causa del danno, in relazione alla compresenza sul territorio regionale di un esteso fenomeno di randagismo di animali domestici rinselvatichiti, le cui aggressioni al patrimonio zootecnico si confondono spesso con quelle attribuibili a specie selvatiche.

Il quadro normativo è altresì articolato sotto il profilo dei soggetti chiamati alla rifusione dei danni individuati, in linea di principio, negli enti aventi, a livello territoriale per finalità istituzionali, specifici interessi di tutela e valorizzazione dei patrimoni faunistici e di controllo delle popolazioni animali selvatiche o rinselvatichite.

La [L.R. 17/95](#) è coerente con detto principio, ma pone ugualmente il problema dei soggetti competenti, a motivo di differenziazioni lessicali e di riferimento a norme abrogate, nonché in relazione all'attuale momento di riorganizzazione delle funzioni amministrative.

Va infine considerata la diversificazione delle norme di riferimento in ordine ai regimi di rifusione dei danni ricondotti a volte nel concetto di indennizzo ed altre volte in quello di risarcimento.

Sotto il profilo degli Enti competenti e della rubricazione dei danni la situazione deve ritenersi in evoluzione, per cui, al fini del piano faunistico-venatorio regionale, è opportuno limitare la trattazione ai soli criteri di determinazione.

Nella consapevolezza degli esposti principi, il presente capitolo definisce, pertanto, in applicazione delle norme vigenti e per garantire l'omogeneità del regime operativo, i criteri di determinazione dei risarcimenti in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati alle colture, agli allevamenti ed agli impianti di allevamento vegetale e/o animale, fermi restando i criteri definiti nei Piani faunistico-venatori provinciali per i danni che si verificano su terreni vincolati per effetto della loro appartenenza ad oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura ed a centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 15, comma 3](#), della [legge 394/91](#).

Criteri generali

Una corretta determinazione del risarcimento spettante trova i propri presupposti nelle seguenti condizioni:

- tempestività della segnalazione-denuncia;
- rappresentazione precisa del danno e, quindi, del luogo e delle circostanze in cui si è verificato l'evento;
- tempestiva constatazione tecnica della natura del bene danneggiato e delle caratteristiche dell'evento ai fini dell'attribuzione della responsabilità del danno e dell'individuazione degli agenti che hanno provocato il danno; controllo della sussistenza delle condizioni che legittimano la richiesta di risarcimento;
- equa valutazione dell'entità del risarcimento.

Criteri per l'accertamento e la liquidazione dei danni

1. Richiesta di constatazione del danno

L'imprenditore agricolo nella cui azienda, si siano verificati danni alla

produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo ad opera di fauna selvatica e/o conseguenti all'attività venatoria dovrà inoltrare tempestivamente, ai fini del risarcimento, una richiesta di accertamento danni al soggetto competente al risarcimento stesso.

Nella richiesta di risarcimento, corredata dai dati anagrafici, titolo di proprietà o possesso, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente dovranno essere specificati:

- a)** il luogo e la data dell'evento verificatosi;
- b)** il tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastruttura danneggiati;
- c)** la quantità o stima del danno;
- d)** le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato.

Anche gli accertamenti necessari alla verifica dei danni denunciati devono essere tempestivi, al fine di una precisa valutazione del danno. Gli Enti con finalità pubblica potranno avvalersi della collaborazione:

- dei Servizi Tecnici dell'Amministrazione provinciale competente per territorio;
- del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. per i danni al patrimonio zootecnico;
- del Settore Decentrato Agricoltura per danni alle coltivazioni agrarie e al patrimonio boschivo.

I soggetti sui quali incombe l'onere del risarcimento, dettaglieranno preventivamente, nel rispetto dei presenti indirizzi, le modalità operative per la presentazione delle domande, l'accertamento e la valutazione del danno, la liquidazione delle somme dovute. Superati i tempi stabiliti per l'accertamento possono essere presentate, da parte dei soggetti interessati, perizie di parte asseverate da tecnici iscritti agli albi professionali.

Non sono ammessi a risarcimento danni stimati di valore inferiore a L. 100.000.

2. Tipologia dei prodotti danneggiati

Sono individuate le seguenti tipologie dei prodotti danneggiati:

- a)** colture erbacee:
 - impianti di prati-pascoli;
 - colture foraggere, cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose;
 - colture orticole.
- b)** colture arboree in attualità di coltivazione:
 - frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto;
 - rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

Le tipologie delle opere danneggiate ammesse a risarcimento del danno sono le seguenti:

- a)** apprestamenti di allevamento vegetale o animale;
- b)** impianti aziendali di irrigazione;
- c)** opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
- d)** piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque (terrazze, gradoni, lunette, arginature, fossetti, palificazioni, etc.).

3. Stima dei danni

1. Danni alle colture cerealicole, foraggere ed ai pascoli permanenti: a) danni alla semina.

Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura danneggiata deve essere ammessa la risemina.

In tal caso il risarcimento è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. Nel caso che il danno interessi meno del 60% della superficie investita dalla coltivazione il

risarcimento viene calcolato sulla base di:- valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all'epoca di raccolta; entità della superficie danneggiata;- produzione media zonale.

b) danni in fase di maturazione delle colture.

Sulla base dei precedenti criteri viene ammesso a risarcimento la perdita di prodotto in fase di maturazione (detraendo dal valore stimato della produzione media probabile attesa il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione).

Nei casi intermedi il risarcimento va commisurato alle spese colturali sostenute fino al momento del danno al netto della quota valutata utile per colture praticabili in sostituzione.

Nel caso di danneggiamento al cotico erboso verrà corrisposto un risarcimento equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale.

2. Danni alle colture orticole

In caso di danno alle produzioni orticole, siano esse destinate alla vendita che ad autoconsumo, l'ammontare del risarcimento è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale.

3. Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto).

Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione di piante, l'ammontare del risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto.

4. Danni alle produzioni zootecniche ed ittiche

Per danno al patrimonio zootecnico deve intendersi la perdita definitiva di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica. Il relativo risarcimento è determinato sulla base dei Mercuriali della Camera di Commercio con riferimento al periodo in cui è avvenuto il danno.

5. Danni a rimboschimenti fino a tre anni dell'impianto.

Ove si verifichi la necessità di sostituzioni parziali nella piantagione danneggiata il risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora.

Attuazione del piano faunistico venatorio regionale

Premessa

Il Piano Faunistico Venatorio regionale definitivo costituisce il più importante degli strumenti applicativi della [legge 157/92](#).

Attraverso di esso si realizza la gestione del patrimonio faunistico presente stanzialmente e/o stagionalmente sul territorio.

Tale gestione, come voluto dalla legge in armonia con le più avanzate acquisizioni scientifiche, tecniche e culturali tradotte in normative, direttive e disposizioni emanate a livello sovranazionale ed alle quali l'Italia pienamente aderisce, deve contemperare le esigenze di conservazione delle risorse naturali con le istanze di fruizione delle risorse stesse, all'interno delle quali rientra l'istanza venatoria.

La complessità degli equilibri biologici ed ecosistemici e gli effetti che sugli stessi determinano le attività autropiche obbligano, con riferimento alle risorse faunistiche, una organizzazione del territorio tra destinazioni specifiche diverse ed impongono, nell'ambito della parte destinata al prelievo venatorio, forme di gestione che opportunamente coniugano le azioni di caccia con azioni dirette a conservare e ricostituire, a livello locale, le più idonee condizioni di ospitalità del territorio rispetto alle popolazioni faunistiche.

Si tratta, pertanto, di innestare sul territorio le forme di gestione di risorse

viventi e mobili in modo tecnicamente adeguato e dimensionalmente proporzionato agli obiettivi generali affermati.

Adeguamento dei piani faunistici venatori provinciali

Le norme vigenti ([legge 157/92](#) e [L.R. 17/95](#)) stabiliscono che il piano faunistico-venatorio regionale si realizza il coordinamento dei piani provinciali e/o predisposti in conformità con gli indirizzi approvati ed emanati dalla Giunta regionale.

Nella specificità della situazione regionale già evidenziata nelle pagine precedenti ed a motivo sia di taluni casi di metodologie, applicate a livello provinciale, non pienamente conformi agli indirizzi regionali sia di vincoli di destinazione territoriale posti da leggi sopravvenute dopo la redazione di taluni piani provinciali, il coordinamento realizzato dal Piano Regionale incide sui piani provinciali rendendone necessario l'adeguamento in funzione della loro armonizzazione con l'assetto programmatico degli istituti definito a livello regionale con riferimento ai singoli territori provinciali.

Il processo di armonizzazione è necessariamente graduale, in ragione dei tempi occorrenti per l'attivazione degli Istituti e delle dinamiche evolutive che possono riflettersi sull'assetto prefigurato.

Sotto tale profilo sono stati più volte evidenziati i diversi fattori che conferiscono al Piano Regionale carattere non statico.

La stessa previsione di modificabilità ed integrabilità espressamente codificata ([art. 10, comma 5](#), della [L.R. 17/95](#)) e la prevista revisione quinquennale della perimetrazione degli A.T.C. definita con il Piano regionale conferma la relativa flessibilità del Piano regionale medesimo.

Comunque, nella gradualità sopra ricordata non esistono motivi per ritardare l'avvio del processo di adeguamento dei Piani Provinciali alle previsioni del Piano Regionale, in particolare per quanto attiene all'attivazione/disattivazione, per via amministrativa, di Istituti ed alle conseguenti operazioni di tabellazione/rimozione delle tabelle esistenti, indispensabili per dare certezza, nei riferimenti territoriali, ai cacciatori ed ai servizi di vigilanza venatoria.

Fermo restando il divieto assoluto dell'esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve naturali, per i quali si impone con la massima urgenza la tabellazione perimetrale da parte dei soggetti gestori, la stagione venatoria 1998/99 si svolgerà in una fase di transizione verso l'assetto programmato che comunque dovrà essere raggiunto, relativamente alla differenziazione tra territorio destinato alla protezione della fauna e territorio destinato all'esercizio venatorio, entro il 31 maggio 1999 e prima della stagione venatoria 1999/2000.

Modificazione ed integrazioni al piano-revisione quinquennale A.T.C.

Le modificazioni ed integrazioni al Piano Faunistico Venatorio regionale conseguenti al suo coordinamento con il Piano regionale delle aree protette di cui alla L.R. 29/97, ovvero motivate da comprovate necessità faunistico-ambientali o da sopravvenuti cambiamenti strutturali saranno approvate dal Consiglio regionale.

Sul piano procedurale le modifiche ed integrazioni saranno proposte alla Giunta regionale da parte delle Province.

In sede di approvazione del Piano Regionale delle Aree protette, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con le Province, sentite le Associazioni venatorie, le Associazioni ambientaliste e le organizzazioni professionali agricole, procede al coordinamento di detto Piano regionale con il Piano Faunistico-Venatorio regionale, nel rispetto di quanto

previsto dalle [leggi regionali 17/95](#) e 29/97.
In conformità con le disposizioni di cui all'[articolo 25, comma 1](#), della [L.R. 17/95](#), la perimetrazione degli A.T.C. definita con il presente Piano regionale è assoggettata a revisione quinquennale su indicazioni delle Province ed a seguito di valutazione dell'efficacia e della rispondenza della ripartizione territoriale sperimentata nel quinquennio.

Relazioni annuali sullo stato di attuazione del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno, anche ai fini della predisposizione e pubblicazione del calendario venatorio annuale e del relativo regolamento attuativo, le amministrazioni provinciali presentano alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano Regionale a livello della singola Provincia.

Tale relazione deve contenere, fra l'altro, tutte le informazioni relative alle diverse tipologie di Istituti presenti, alle iniziative poste in essere nel corso dell'anno precedente per il conseguimento degli obiettivi del piano ed a quelle programmate per l'anno in corso, alla gestione venatoria, alle problematiche emerse.

Lo schema strutturale della relazione annuale sarà fornito alle Province dal Servizio Tecnico Faunistico Venatorio regionale.

Coordinamento attuativo del piano

Il Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento essenziale e centrale della tutela della fauna omeoterma e per la gestione venatoria, non esaurisce il ventaglio dei provvedimenti attuativi della [legge 157/92](#) e della [L.R. 17/95](#). Regolamentazioni e discipline specifiche separate e distinte dal piano anche se doverosamente con esso coerenti, sono previste relativamente:

- alla detenzione di specie ornitiche allevate in funzione dei richiami vivi;
- alla costituzione e alla gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura;
- al funzionamento delle Aziende faunistico venatorie e delle Aziende agrituristico venatorie.

Momenti attuativi qualificanti del Piano sono individuati:

a) nel regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali. Di detto regime è stato accennato nei paragrafi relativi alla gestione delle risorse faunistiche, agli Istituti di protezione della fauna ed agli incentivi di miglioramento ambiente, ai quali si fa rinvio.

b) nelle attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica.

Tali attività costituiscono il presupposto fondamentale per la futura gestione del patrimonio faunistico in coerenza con le finalità delle leggi e con gli obiettivi del Piano.

In attesa della istituzione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale di cui all'[articolo 18](#) della [L.R. 17/95](#), la Giunta regionale definisce, con assoluta priorità, il sistema di monitoraggio dell'attività venatoria da attivarsi in collaborazione con le Province e sentito il parere del C.T.F.V.R.

Definisce, altresì, avvalendosi della consulenza dell'I.N.F.S., le modalità di rilevazione delle consistenze e di censimento delle popolazioni faunistiche. Alle operazioni di rilevazione e di censimento provvedono le Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli A.T.C. e con gli Enti gestori delle aree protette.

La Regione promuove corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di rilevazione e di censimento delle risorse faunistiche per il personale regionale e provinciale nonché per i tecnici appartenenti e/o consulenti dei Comitati di gestione degli A.T.C. e delle Associazioni ed Organizzazioni

partecipanti al governo degli A.T.C. medesimi.

Studi, analisi ed osservazioni di carattere specifico saranno affidati, mediante gara, ad Istituzioni tecnico-scientifiche pubbliche o private di comprovata capacità ed esperienza.

Ai fini del coordinamento dei provvedimenti attuativi della [L.R. 17/95](#) e della L.R. 29/97, quando i provvedimenti stessi non siano obbligatoriamente assoggettati, nell'iter procedimentale, al parere di organi collegiali che comprendano le rappresentanze delle Associazioni venatorie, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste, dovranno essere proposti di concerto dagli Assessori competenti nelle rispettive materie.

La relazione annuale presentata dalla Provincia sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria sarà preventivamente sottoposta al parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale.

Sulla base delle relazioni provinciali l'Assessorato regionale competente, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, riferisce annualmente alla Giunta regionale ed alle competenti Commissioni consiliari. Ai fini della formazione del bilancio regionale, l'Assessore competente in materia faunistico-venatoria formula la propria proposta sulla base dei risultati e dei programmi di attività contenuti nelle relazioni annuali delle Province, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le modifiche al Piano Faunistico-Venatorio regionale conseguenti alle eventuali esclusioni dall'esercizio venatorio di fondi rustici, richieste entro 30 giorni a decorrere dall'emanazione del Piano saranno apportate con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ferme restando le prescrizioni del Piano regionale, le disposizioni dei piani provinciali sono immediatamente operative per quanto compatibili con le prescrizioni del Piano regionale medesimo.

Fatto salvo quanto espressamente riservato dalla legge ad altri organi, la Giunta regionale con proprie deliberazioni disciplina tutti gli aspetti procedurali di applicazione del Piano faunistico-venatorio regionale al fine di garantire uniformità di regole ed uguali opportunità sul territorio regionale. L'attuazione del presente Piano regionale è regolamentata dalle prescrizioni espressamente in esso previste, integrate dalle "norme di accesso agli ambiti territoriali di caccia" e dallo "Statuto tipo degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia" i cui testi costituiscono la parte V del Piano medesimo.

PARTE V REGOLAMENTAZIONI DI ATTUAZIONE

Istituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e norme di accesso per i cacciatori

Articolo 1 Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia

Comma 1 Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria, il territorio di ogni Provincia della Regione Lazio è suddiviso in due comprensori intercomunali nei quali ricadono gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati A.T.C.

Comma 2 Il perimetro del comprensorio non può frazionare il territorio dei singoli comuni ad eccezione del territorio del Comune di Roma.

Comma 3 L'ambito territoriale di caccia è costituito dalla parte di territorio agro-silvo-pastorale del comprensorio destinato a forme di gestione

programmata della caccia, ai sensi degli [articoli 10, 11 e 25](#) della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#).

Articolo 2 Indice di densità venatoria

Comma 1 Nella Regione Lazio, per esigenze di riequilibrio della pressione venatoria e fatto salvo quanto stabilito all'[articolo 7, comma 1](#), l'indice minimo di densità venatoria dell'A.T.C. è fissato nel rapporto di 1 cacciatore per ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale dell'A.T.C. medesimo.

Comma 2 Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento dell'indice, di cui al comma 1, in rapporto alle indicazioni periodiche del Ministero per le Politiche Agricole di cui all'[articolo 14, comma 3](#), della [legge 157/92](#).

Articolo 3 Attribuzione degli A.T.C.

Comma 1 Ogni cacciatore deve essere iscritto, a domanda, ad un A.T.C. denominato "A.T.C. di residenza venatoria".

Comma 2 Le domande di iscrizione ad un A.T.C. vengono accolte fino al raggiungimento del limite di posti disponibili derivanti dall'applicazione dell'indice di cui all'[articolo 2, comma 1](#).

Comma 3 Il cacciatore residente anagraficamente in un Comune del comprensorio in cui ricade l'A.T.C. prescelto per residenza venatoria è iscritto di diritto, anche in deroga al limite di cui all'[articolo 2, comma 1](#).

Comma 4 Qualora un cacciatore scelga per residenza venatoria un A.T.C. che non ricade nel medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica, deve dichiarare nella domanda di iscrizione di rinunciare, in caso di accoglimento dell'istanza, alla iscrizione di diritto all'A.T.C. di cui al comma 3 e deve inviare copia della domanda, per conoscenza, anche all'organo di gestione dell'A.T.C. al quale avrebbe avuto diritto di iscrizione per residenza anagrafica. L'organo di gestione che accoglie il cacciatore non residente anagraficamente deve comunicare l'esito dell'istanza all'organo di gestione dell'A.T.C. nel quale lo stesso cacciatore avrebbe dovuto essere iscritto di diritto.

Comma 5 I cacciatori residenti nei Comuni della Provincia di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno dei due A.T.C. della Provincia, anche in deroga al limite di cui all'[articolo 2, comma 1](#).

Comma 6 I cacciatori residenti nel Comune di Roma hanno diritto, a scelta, all'iscrizione, come residenza venatoria, ad uno degli A.T.C. della Regione nella misura massima del 10% della disponibilità di posti che, in ciascun A.T.C., residua dopo l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica.

Comma 7 L'assegnazione dei posti di cui al comma 6 avviene, in caso di domande di ammissione in esubero rispetto alla disponibilità determinata, mediante estrazione a sorte a cura dell'organo di gestione dell'A.T.C.

Comma 8 Oltre che all'A.T.C. di residenza venatoria, ogni cacciatore laziale può essere iscritto ad un secondo A.T.C. del Lazio, sempre che la domanda sia accolta dall'organo di gestione dell'A.T.C. prescelto, nel rispetto di quanto disposto al comma 2.

Comma 9 Qualora sia previsto nel calendario venatorio e nel regolamento di cui all'[articolo 34, comma 3](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#), a partire dal 10 ottobre ad ogni cacciatore, che ha la residenza anagrafica nel Lazio, è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per il numero determinato di giornate, senza il pagamento della quota di iscrizione.

Comma 10 Coloro che hanno optato, in via esclusiva, per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi, possono esercitare tale attività anche in appostamenti fissi ricompresi in A.T.C. diversi da quello di residenza venatoria, se autorizzati dal titolare della concessione dell'appostamento, ai sensi dell'[articolo 23](#) della [L.R. 17/95](#).

Articolo 4 Modalità di iscrizione agli A.T.C.

Comma 1 Le domande di ammissione agli A.T.C. del Lazio debbono essere presentate annualmente all'organo di gestione dell'A.T.C. prescelto, dal 1° al 30 aprile, dai cacciatori residenti anagraficamente in Regione, e dal 2 al

31 maggio, dai cacciatori provenienti da altre Regioni.

Comma 2 Le domande di ammissione all'A.T.C., redatte in carta semplice secondo i fac-simili annessi come [allegati B/1](#) e [allegati B/2](#), devono essere presentate mediante recapito a mano o a mezzo di raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'organo di gestione dell'A.T.C. comunica, per iscritto, all'interessato l'esito sulla richiesta avanzata. Trascorso il termine di cui sopra senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta, quando presentata dai cacciatori residenti anagraficamente nel Lazio, respinta negli altri casi.

Comma 3 Per i cacciatori di cui all'[articolo 3](#), [commi 3](#) e [5](#), in quanto iscritti di diritto nell'A.T.C., la comunicazione di accoglimento di cui al comma 2, non è necessaria.

Comma 4 Fino a nuove disposizioni degli organi di gestione degli A.T.C., il cacciatore che, nella stagione venatoria precedente, ha scelto, come residenza venatoria, l'A.T.C. che ricade nei medesimo comprensorio ove è situato il Comune di residenza anagrafica e che non intende cambiare, è esentato dalla presentazione della domanda di ammissione. Limitatamente alla stagione venatoria 1998/1999 si intendono automaticamente confermate anche le iscrizioni all'ulteriore A.T.C. assegnate nella stagione venatoria appena trascorsa senza obbligo di domanda che invece dovrà essere presentata in caso di cambiamento.

Comma 5 Il cacciatore ammesso in un A.T.C. laziale che non versa la quota di partecipazione stabilita dall'organo di gestione, entro i termini e con le modalità da questo fissate, decade dall'iscrizione.

Comma 6 I cacciatori ammessi in un A.T.C. debbono inderogabilmente confermare la loro iscrizione all'A.T.C. stesso attraverso il pagamento della quota fissata dall'organo di gestione entro il 30 giugno di ogni anno pena la decadenza dell'iscrizione. In tal caso i posti residui disponibili vengono assegnati nell'ordine ai successivi aventi diritto.

Articolo 5 Accesso agli A.T.C. da parte dei cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio

Comma 1 I posti disponibili in ciascun A.T.C. vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono il secondo A.T.C.

Comma 2 Dopo le iscrizioni di diritto, effettuate nel rispetto delle norme di cui all'[articolo 3](#), per l'assegnazione degli eventuali posti disponibili ai cacciatori laziali che richiedono la residenza venatoria, si applicano le seguenti priorità:

- a)** cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei Comuni della Provincia di Roma;
- b)** cacciatori residenti nel comprensorio comprendente l'altro A.T.C. della Provincia e, tra questi, coloro che risiedono in Comuni confinanti con il territorio dell'A.T.C.;
- c)** cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'A.T.C.;
- d)** cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'A.T.C. prescelto;
- e)** cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza;
- f)** altri cacciatori non ricompresi nelle precedenti tipologie che richiedono la residenza venatoria.

Comma 3 Per l'assegnazione dei posti disponibili a cacciatori che richiedono il secondo A.T.C., si applicano le seguenti priorità:

- a)** cacciatori che hanno la residenza anagrafica nei Comuni della Provincia di Roma, fatta eccezione per quelli che hanno ottenuto la residenza venatoria in

- altro A.T.C. regionale al di fuori della stessa Provincia di Roma;
- b)** cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia che comprende l'A.T.C. richiesto e, tra questi, coloro che risiedono in Comuni confinanti con il territorio dell'A.T.C.;
 - c)** cacciatori residenti in Comuni, di altra Provincia, limitrofi all'A.T.C. prescelto;
 - d)** cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'A.T.C.;
 - e)** cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'A.T.C. prescelto;
 - f)** cacciatori appartenenti agli organi di vigilanza venatoria che non possono svolgere l'attività venatoria nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza;
 - g)** cacciatori nativi nella Provincia ove ricade l'A.T.C. prescelto;
 - h)** altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie, che richiedono il secondo A.T.C.

Comma 4 A parità di requisiti, la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili è determinata mediante estrazione a sorte.

Comma 5 Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'A.T.C. in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'A.T.C. stesso, perdendo il diritto di iscrizione ad altro A.T.C. laziale, che non sia quello di residenza venatoria.

Articolo 6 Accesso agli A.T.C. da parte dei cacciatori non residenti anagraficamente nella Regione Lazio

Comma 1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente in regime di reciprocità con le altre Regioni.

Comma 2 In deroga al numero massimo complessivo di cacciatori ammissibili per ogni A.T.C., di cui all'[articolo 2, comma 1](#), vengono riservate le seguenti percentuali di posti:

- a)** 2% in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre Regioni, che richiedono l'ammissione ad un A.T.C. laziale;
- b)** 4% in favore dei cacciatori, con residenza anagrafica in altre Regioni, che richiedono l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- c)** 0,2% in favore dei cacciatori ospiti provenienti da altre Regioni, di cui al comma 6.

Comma 3 Le domande d'iscrizione, per i cacciatori non residenti anagraficamente nel Lazio, possono essere inoltrate ad un solo A.T.C. con le modalità di cui all'[articolo 4](#).

Comma 4 I posti disponibili vengono assegnati, in prima istanza, ai cacciatori che richiedono la residenza venatoria; gli eventuali posti residuali ai cacciatori che richiedono l'iscrizione ad un secondo A.T.C. L'ammissione dei cacciatori viene accordata, fino a saturazione dei posti riservati, di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a)** cacciatori proprietari, affittuari, titolari di altri diritti di godimento di fondi rustici o di abitazioni situati in un comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'A.T.C.;
- b)** cacciatori che esercitano un'attività di lavoro stabile e continuativa in un Comune ricadente nel comprensorio omonimo dell'A.T.C. prescelto;
- c)** cacciatori nativi nella Provincia ove ricade l'A.T.C. prescelto;
- d)** cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni limitrofi all'A.T.C. prescelto;
- e)** altri cacciatori, non ricompresi nelle precedenti tipologie.

Qualora un cacciatore non residente anagraficamente nella Regione Lazio scelga per residenza venatoria un A.T.C. della Regione Lazio stessa, deve dichiarare nella domanda di iscrizione di rinunciare, in caso di accoglimento dell'istanza, all'iscrizione di diritto all'A.T.C. di residenza venatoria della propria Regione e deve inviare copia della domanda, per conoscenza, anche

all'organo di gestione dell'A.T.C. al quale avrebbe avuto diritto a iscriversi. L'organo di gestione non residente anagraficamente nel Lazio deve comunicare l'esito dell'istanza all'organo di gestione dell'A.T.C. al quale lo stesso cacciatore avrebbe dovuto essere iscritto di diritto.

Comma 5 L'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria è consentito sulla base di specifici accordi interregionali, limitatamente alla quota prevista al comma 2, lettera b). Non possono usufruire di tale facoltà i cacciatori che hanno ottenuto l'iscrizione ad un A.T.C. del Lazio, salvo che non sia quello di residenza venatoria. L'accesso si attua attraverso forme di prenotazione stabilite negli accordi interregionali sottoscritti dagli Assessori regionali competenti. La ripartizione dei posti da riservare e le modalità di accesso sono comunicate dall'Assessore regionale allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale agli organi di gestione degli A.T.C.

Comma 6 Ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica e venatoria in un A.T.C. del Lazio, previa autorizzazione scritta dell'organo di gestione dell'A.T.C. e, limitatamente alla quota di cui al comma 2, lettera c), può ospitare, a partire dal 1° ottobre, cacciatori provenienti da altre Regioni, per un numero massimo di tre giornate. Il cacciatore ospitante, che ha l'obbligo di accompagnare il cacciatore ospite, deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, copia di detta autorizzazione.

Comma 7 I cacciatori residenti nella Repubblica di S. Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla Convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati appartenenti all'Unione Europea ed i cacciatori italiani residenti all'estero sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre Regioni italiane, a prescindere dal regime di reciprocità di cui al comma 1.

Comma 8 A parità di requisiti la priorità nell'assegnazione dei posti disponibili, salvo quelli di cui al comma 2, lettera b), è determinata mediante estrazione a sorte.

Comma 9 L'iscrizione come residenza venatoria ad un A.T.C. del Lazio, attribuisce ai cacciatori, non residenti anagraficamente in Regione, diritti pari a quelli attribuiti ai cacciatori residenti anagraficamente. Comunque la mobilità per la selvaggina migratoria negli altri A.T.C. della Regione Lazio è subordinata alle forme di prenotazione che verranno stabilite negli accordi interregionali.

Comma 10 Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella Regione Lazio, sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia nell'A.T.C. in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell'A.T.C. stesso, perdendo il diritto di iscrizione ad un A.T.C. laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.

Comma 11 Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvenuta accettazione della domanda di iscrizione all'A.T.C. il cacciatore provvede al pagamento delle quote fissate pena la decadenza del provvedimento. I posti residui disponibili vengono assegnati nell'ordine ai successivi aventi diritto.

Articolo 7 Superamento dell'indice di densità venatoria

Comma 1 In presenza di modificazioni positive delle popolazioni faunistiche, accertate mediante censimenti, ai sensi dell'[articolo 25, comma 4](#), della [L.R. 17/95](#), è facoltà dell'organo di gestione dell'A.T.C. di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice di densità di cui all'[articolo 2](#), nel rispetto dei criteri di priorità di ammissibilità definiti negli articoli 5 e 6 dell'allegato B, approvato con l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1997, n. 26.

Articolo 8 Tesserino venatorio

Comma 1 Sul tesserino regionale, oltre alla forma di caccia prescelta in via esclusiva, devono essere indicati:

a) gli A.T.C., sia regionali che extraregionali, per i quali è stata accordata l'ammissione;

b) l'eventuale appartenenza a squadre di caccia al cinghiale.

Articolo 9 Istituzione degli organi di gestione degli A.T.C.

Comma 1 Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio regionale, le Province provvedono, in via provvisoria, alla nomina dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia individuati dal Piano medesimo in conformità con le disposizioni dell'[articolo 53](#) della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#).

Comma 2 I Comitati di gestione degli A.T.C., nominati dal Presidente della Provincia, provvedono per la formate costituzione dell'Associazione prevista dall'[articolo 28, comma 1](#), della [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#), adottando uno statuto coerente con il modello tipo definito nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Comma 3 Entro trenta giorni dall'avvenuta costituzione, il legale rappresentante provvede alla richiesta di riconoscimento dell'Associazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73.

Comma 4 Entro novanta giorni dall'avvenuta costituzione i Comitati di gestione convocano le assemblee dei delegati le quali provvedono alla nomina dei Consigli direttivi di ciascuna Associazione di A.T.C.

Comma 5 Con l'elezione del Consiglio direttivo dell'A.T.C., decade il relativo Comitato di gestione nominato in via provvisoria dal Presidente della Provincia.

Comma 6 Nelle more della nomina, in via provvisoria, di uno o più Comitati di gestione le Province svolgono le funzioni dei Comitati stessi compresi gli adempimenti relativi alla ammissione dei cacciatori negli A.T.C. interessati.

Comma 7 Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, i Comitati di gestione, nominati in via provvisoria, si avvalgono ordinariamente del supporto logistico, tecnico-amministrativo e finanziario fornito dalle Province interessate.

Articolo 10 Norme transitorie

Comma 1 Nelle more della costituzione dei Comitati di gestione degli A.T.C. di cui agli [articoli 28 e 29](#) della [L.R. 17/95](#), la domanda di ammissione ad un A.T.C. del Lazio deve essere presentata alla Provincia competente per territorio che provvede alla gestione dell'A.T.C.

Comma 2 Per la stagione venatoria 1998/99, i termini, di cui all'[art. 4, comma 1](#), di presentazione delle domande di ammissione all'A.T.C., non sono vincolanti e saranno fissati dal Presidente della Giunta regionale sentite le Province.

ALLEGATO B/1

[**»»» Visualizza l'allegato**](#)

ALLEGATO B/2

[**»»» Visualizza l'allegato**](#)

A.T.C. A STRUTTURA ASSOCIATIVA DI CARATTERE PRIVATISTICO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO

Articolo 1 Denominazione, durata e sede

Comma 1 È costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia a (nome dell'A.T.C.)" denominata "(nome dell'Associazione)", negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "(denominazione abbreviata)".

Comma 2 La durata dell'Associazione è fissata in anni venticinque.

Comma 3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14 luglio 1977, n. 616 e della L.R. 2 maggio 1995, n. 17, l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

Comma 4 L'Associazione ha sede in (indirizzo della sede, completo di Comune, via/piazza e n. civico). Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.

Articolo 2 L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un istituto di Credito individuato dal Consiglio

Comma 1 Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

Comma 2 Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario, individuato nel Direttore dell'A.T.C.

Articolo 3 Scopi dell'Associazione

Comma 1 L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "(nome dell'A.T.C.)", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C.

Comma 2 A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Comma 3 Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione ai capitali di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina.

Comma 4 In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:

- a)** organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- b)** studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- c)** provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:
 - la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturali dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana in vigore; il ripristino delle zone umide e dei fossati; le coltivazioni di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;
 - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei

riproduttori;

- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;

e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente.

Comma 5 L'Associazione potrà, ancora:

a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;

b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina;

Comma 6 Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro.

Comma 7 L'Associazione può consorzarsi con altri organismi di gestione di A.T.C. ai fini della gestione faunistico-ambientale.

Articolo 4 Soci

Comma 1 I Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti e Enti locali

Comma 2 Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti

a) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di (Provincia ove ha sede l'A.T.C.);

b) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di (Provincia ove ha sede l'A.T.C.);

c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di (Provincia ove ha sede l'A.T.C.);

d) Enti Locali la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio insiste l'A.T.C.

Comma 3 Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), della L.R. 17/95.

Comma 4 Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

Comma 5 L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei Soci in carica all'atto dell'ammissione.

Articolo 5 I Delegati dei Soci

Comma 1 I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro Delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.

Comma 2 Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo di questa i loro nominativi nonché la documentazione attestante la regolarità dell'elezione in forza delle proprie norme interne e i requisiti di eleggibilità di ciascun Delegato. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci.

Comma 3 Almeno quattro mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo fa conoscere ai Soci gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati e/o sulla regolarità della loro elezione.

Comma 4 Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbia ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi Delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contestare in tutto o in parte i rilievi ricevuti. In caso di contestazione sulla regolarità dell'elezione e sull'eleggibilità dei Delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata.

Comma 5 I Delegati dei Soci assommano complessivamente a n. 100, così ripartiti:

- per la categoria degli Agricoltori, n. 30
- per la categoria dei Cacciatori, n. 30
- per la categoria degli Ambientalisti, n. 20
- per la categoria degli Enti Locali, n. 20.

Comma 6 All'interno delle categorie degli Agricoltori, dei Cacciatori e degli Ambientalisti i Delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associazione in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia. Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo; in tale caso le consistenze numeriche dei vari Soci avviene in base alle determinazioni della competente Autorità amministrativa.

Comma 7 In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, la cui deliberazione è impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 Ineleggibilità e decadenza dei Delegati

Comma 1 Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati anche solo in primo grado per fatti comportanti interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.

Comma 2 L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.

Comma 2bis Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico i Delegati che rivestono cariche politiche.

Comma 3 La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Delegato decaduto non può essere sostituito dall'associazione che lo ha eletto.

Articolo 7 Quote associative

Comma 1 L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci ordinari e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'A.T.C. per esercitarvi l'attività venatoria, comprensiva del contributo economico di cui all'art. 14, comma 9, della legge 157/92, nel rispetto di quanto stabilito

dall'articolo 27, comma 1, lettera d) e comma 2, della L.R. 2 maggio 1995, n. 17.

Comma 2 I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.

Comma 3 Il Consiglio Direttivo, o il Comitato Esecutivo se nominato, può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritti all'A.T.C. venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

Articolo 8 Perdita della qualità di Socio

Comma 1 La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.

Comma 2 Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.

Comma 3 L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli A.T.C.

Comma 4 Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto.

Comma 5 Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo assembleare.

Articolo 9 Organi Sociali

Comma 1 Sono organi dell'Associazione.

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 10 L'Assemblea dei Soci - Composizione durata e poteri

Comma 1 L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati.

Comma 2 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del Consiglio o dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti.

a) in sede ordinaria.

- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- elezioni del Consiglio Direttivo ed eventuale determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti;
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente e determinazione del compenso spettante ai suoi componenti o, in alternativa, affidamento dell'incarico di revisione ad un organismo consortile esterno e determinazione onere di sposa;
- approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;
- risoluzione dei conflitti tra soci di una categoria sul numero di Delegati a ciascuno spettante;
- ineleggibilità o decadenza di Delegati di Soci a mente dell'art. 6;
- esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art. 9;

- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisori dei conti,
 - ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio Direttivo,
 - ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.
- b)** in sede straordinaria:
- modificazione dell'atto costitutivo;
 - scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori.

Comma 3 La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i Soci a mezzo di raccomandata a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria.

Comma 4 L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di (Provincia ove ha sede l'A.T.C.).

Comma 5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

Articolo 11 L'Assemblea dei Soci - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Comma 1 Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea delibera:

a) in sede ordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica di ciascuna componente e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti.

b) in sede straordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica per ciascuna componente;
- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.

Comma 2 Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.

Comma 3 Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria componente;
- ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;
- per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze.

Articolo 12 Il Consiglio Direttivo - Composizione e durata

Comma 1 Il Consiglio Direttivo è composto da n. 20 membri, di cui 19 eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Delegati, nei seguenti rapporti:

- 6 tra la categoria degli Agricoltori;
- 6 tra la categoria dei Cacciatori;
- 4 tra la categoria degli Ambientalisti;
- 3 tra la categoria degli Enti locali;
- ed un funzionario della Provincia competente per territorio esperto in materia di caccia e addetto al Settore, designato dalla Provincia stessa.

Comma 2 I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio.

Comma 3 I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove:

- siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
- siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;
- siano dichiarati ineleggibili o decaduti dall'incarico di Delegati;

Comma 4 I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono rimpiazzati dal Consiglio con altri Delegati appartenenti alla medesima categoria di Soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Articolo 13 Il Consiglio Direttivo - Poteri

Comma 1 Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. in particolare esso:

- a)** predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoti poi, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori Conti, o all'organo esterno di revisione, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
- b)** convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno;
- c)** assume e licenzia il Direttore dell'A.T.C.;
- d)** vigila sull'operato del Direttore dell'A.T.C. dandogli le opportune istruzioni e direttive;
- e)** assume e licenzia il personale;
- f)** tiene i rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale;
- g)** tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra A.T.C.;
- h)** sentito il Direttore dell'A.T.C., avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C.;
- i)** sentito il Direttore dell'A.T.C., prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C.;
- j)** decide fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l'A.T.C., in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C., entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.
- k)** provvede con Regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C.
- l)** provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;
- m)** amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., le Oasi di Protezione le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Addestramento Cani, i Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, e le aziende per la produzione di selvaggina nelle quali l'Associazione abbia assunto cointeressenze;
- n)** Nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali e provinciali, amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., e cooperando con l'eventuale organo di gestione di le oasi di protezione e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell'A.T.C.;
- o)** promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;

p) attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali, e provinciali incombono all'A.T.C.

Comma 2 Il Consiglio direttivo può delegare a propri componenti di specifiche attività, e ciò in via generale o di volta in volta.

Articolo 14 Il Presidente

Comma 1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e dura in carica per cinque anni.

Comma 2 In caso di assenze o impedimento è sostituito dal Vice Presidente eletto, anch'egli dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.

Comma 3 Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato di gestione, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di gestione e dell'Assemblea;
- rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Comma 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra gli iscritti ad un albo professionale; il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Comma 2 Il Collegio resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Articolo 16 Il Comitato esecutivo

Comma 1 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un comitato esecutivo formato da sei membri.

Comma 2 Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo, deve essere composto da un rappresentante di ciascuna categoria di Soci e da due per 0 categorie degli agricoltori e dei cacciatori.

Comma 3 Il Comitato esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti all'articolo 13, lettere a), b), c), ottempera, comunque, a quanto previsto dall'articolo 29, commi 1, 2, 3, della L.R. 17/95.

Comma 4 Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso per i membri del Comitato esecutivo.

Articolo 17 Il Direttore dell'A.T.C.

Comma 1 Il Direttore è il responsabile tecnico dell'A.T.C. Può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato. È il responsabile amministrativo finanziario dell'Associazione.

Comma 2 È scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio e ambientale.

Comma 3 Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- è capo del personale dell'A.T.C.;
- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
- attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
- propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
- sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie venatorie;
- rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato esecutivo.
- è responsabile della gestione faunistico-venatoria dell'A.T.C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale.
- emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

Comma 4 Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 Organismi Settoriali

Comma 1 Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

Comma 2 Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attività è, comunque, coordinata dal Direttore dell'A.T.C. e che rispondono al Consiglio stesso.

Comma 3 Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 19 Patrimonio sociale

Comma 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dall'Assemblea dei Soci;
- b) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. 17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio;
- c) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- e) da un fondo di garanzia Vincolato di L. 30.000.000.

Articolo 20 Esercizio Sociale e Bilanci

Comma 1 L'Esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Comma 2 Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio della competenza.

Comma 3 Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento delle quote associative.

Comma 4 Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.

Comma 5 Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.

Comma 6 Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione. ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta dei Revisori dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informarne la Provincia, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 21 Norme finali

Comma 1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti, della legge regionale riguardante le persone giuridiche.